



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Economia
Marco Biagi

DEMB Working Paper Series

N. 141

Le donne nella magistratura italiana: 1960-1990

Tindara Addabbo*, Andrea Giuntini*,
Federica Pillo**, Alberto Rinaldi*

February 2019

* University of Modena and Reggio Emilia, Department of Economics Marco Biagi,
Address: Viale Berengario 51, 41121, Modena, Italy

E-mail: tindara.addabbo@unimore.it

E-mail: andrea.giuntini@unimore.it

E-mail: alberto.rinaldi@unimore.it (corresponding author)

** University of Modena and Reggio Emilia, Marco Biagi, Marco Biagi Foundation

E-mail: federica.pillo@unimore.it

ISSN: 2281-440X online

Le donne nella Magistratura italiana: 1960 - 1990

Tindara Addabbo*, Andrea Giuntini*, Federica Pillo**, Alberto Rinaldi*¹,

**Dipartimento di Economia Marco Biagi*

***Dottoranda Dottorato Lavoro, Sviluppo e Innovazione, Università di Modena e Reggio Emilia*

Abstract:

In un contesto caratterizzato da una limitata presenza di donne nell'attività retribuita in Italia, che ci pone ai livelli più bassi riscontrati in Europa rispetto ai tassi di occupazione femminile, questo paper si interroga sui fattori determinanti la bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro e fra questi individua anche i limiti nell'accesso alle professioni. Il presente lavoro analizza una particolare professione che, sino al 1963, era preclusa alle donne in Italia: la Magistratura. Esso ricostruisce il contesto storico che ha portato all'approvazione della Legge n. 66 del 9 febbraio 1963 ed estende l'analisi sino agli anni novanta, rilevando che la persistenza di evidenti criticità di tipo retributivo e preclusivo alle carriere direttive riscontrate dalle donne in Italia affonda nel passato le sue radici. Ricostruite le linee generali degli aspetti storici e giuridici ed evidenziate le principali difficoltà che le donne hanno dovuto affrontare, il presente lavoro ha l'obiettivo di far emergere il lungo e tortuoso percorso che ha consentito l'entrata delle donne in Magistratura, ponendo in evidenza i limiti che tuttora impediscono una piena ed effettiva integrazione delle donne in Italia a tutti i livelli di questo settore.

Keywords: gender, judiciary profession, discrimination, gender stereotypes

JEL CLASSIFICATION: J16, J44, J71

¹ Corresponding author: alberto.rinaldi@unimore.it

La storia con la minuscola è quella che sentiamo più nostra, e non è una storia di piccole cose.

Emma Baeri, *I Lumi e il cerchio*, Roma, 1992

Introduzione²

Nel corso degli ultimi decenni la posizione della donna in ambito lavorativo si è continuamente modificata. Sono stati rimossi, come nel caso della Magistratura sulla quale soffermiamo l'attenzione in questo contributo, i limiti legislativi all'accesso. Tuttavia, pur essendo significativamente aumentata la presenza femminile nel lavoro retribuito, i tassi di attività e occupazione in Italia mostrano un elevato gap di genere a svantaggio delle donne sia riguardo all'attività lavorativa retribuita che all'accesso alle posizioni apicali, con un gender gap retributivo persistente a svantaggio delle donne (Addabbo, 2018; Mancini, 2018). Oltre a un obiettivo di parità riferibile al principio costituzionale dell'uguaglianza formale e sostanziale stabilito nell'art. 3 della Costituzione Italiana e all'obiettivo di Parità di genere presente fra gli obiettivi delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile (<https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>), si ricordano i vantaggi in termini economici del raggiungimento di *gender equality* evidenziati dalla letteratura (EIGE, 2017).

Nel presente lavoro, il focus sarà la Magistratura, nella quale è stato rimosso l'ostacolo legislativo, che impediva in Italia l'accesso alle donne. Si intende in questa sede ricostruire il percorso evolutivo della posizione femminile nella Magistratura nel periodo intercorrente dal 1960 al 1990. Partendo dal periodo antecedente la rimozione del vincolo all'accesso nella Magistratura, si procederà ad un'analisi del percorso che ha portato alla legge n. 66/1963 e al dibattito parlamentare inerente (Sezione 1) e alla ricostruzione del contesto storico nel quale è avvenuto il superamento del limite all'accesso in Magistratura (Sezione 2), per pervenire ad un'analisi di come, dall'entrata nella professione, si sia caratterizzata negli anni successivi la presenza delle donne in Magistratura in Italia (Sezione 3). Nella Sezione 4 si analizzerà l'evoluzione della presenza femminile in Magistratura negli anni Settanta, consolidatasi negli anni Ottanta pur non affermandosi nelle posizioni apicali (Sezione 5). Si tratterà quindi nella sezione 6 il caso di Gabriella Luccioli fra le prime donne a vincere il concorso in Magistratura. Seguono alcune brevi note conclusive.

² Questo lavoro è stato svolto nell'ambito del progetto di ricerca FAR 2016 Unimore "Measurement and determinants of the inequalities in educational achievements by gender and immigrant status in Italy and the United Kingdom".

1. Alla ricerca dell'uguaglianza nella diversità: il travagliato percorso per l'accesso in Magistratura

Lidia Poet, nata a Perrero il 26 agosto 1855, conseguì la laurea in Giurisprudenza il 17 giugno 1881, iniziò la pratica legale della durata di due anni presso lo studio dell'allora avvocato e senatore Cesare Berthele. Sostenne e superò gli esami per diventare procuratore legale e subito dopo chiese di essere iscritta nell'albo degli avvocati di Torino, ma la sua richiesta suscitò numerose polemiche. Poche erano allora le donne italiane laureate in Giurisprudenza e Lidia Poet fu la prima ad aver chiesto di esercitare la professione di avvocato, fino ad allora riservata soltanto agli uomini. Nonostante l'ostilità incontrata, la sua richiesta venne accolta dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, secondo cui, in assenza di un divieto specifico, escludere la donna dall'esercizio della professione di avvocato, significava ignorare *l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge*, così come sancito dall'art. 24 dello Statuto Albertino. Ne conseguì l'iscrizione della prima donna all'Ordine il 9 agosto 1883, che provocò nuove vivaci polemiche, cui fece seguito l'iniziativa avviata dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino di impugnare quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine. L'impugnazione venne accolta dalla Corte che, l'11 novembre 1883, dopo aver annullato la deliberazione del Consiglio dell'Ordine, escluse le donne dall'esercizio delle professioni legali. La giovane Lidia Poet fece ricorso in Cassazione, ma il ricorso fu respinto. Nonostante tutto Poet esercitò la libera professione di avvocato a pieno titolo, continuando a collaborare con l'avvocato Enrico Poet, suo fratello, e ad impegnarsi a tutelare e difendere i diritti dei soggetti più deboli, tra cui donne, minori ed emarginati.

Soltanto nel nuovo secolo, la legge n. 1179 del 17 luglio 1919 – legge Sacchi – composta di otto articoli e rubricata *“Norme circa la capacità giuridica della donna”*, abolì l'autorizzazione maritale e autorizzò le donne a entrare nei pubblici uffici, tranne che nella Magistratura, in politica, nel corpo diplomatico e nei ruoli militari. Finalmente la sessantacinquenne Lidia Poet nel 1920 poté entrare a far parte dell'Ordine e quindi esercitare ufficialmente la professione a pieno titolo.

Erano gli anni in cui in Italia così come in Europa si stava diffondendo il movimento femminista. In quel periodo con la prima guerra mondiale, che impegnò al fronte circa cinque milioni di uomini che in tal modo lasciarono vacanti numerosi posti di lavoro sia in ambito pubblico che privato, le donne misero in evidenza intelligenza, sensibilità, capacità,

competenze, attitudini civili non inferiori a quelle degli uomini nell'esercizio delle funzioni attinenti alla sfera lavorativa, facendo emergere la necessità che non potevano più essere procrastinate le riforme sociali, politiche e legislative. A suggellare la svolta fu la legge Nitti-Mortara che consentiva alla donna di esercitare tutte le professioni e di coprire gran parte degli uffici pubblici, rimanendo esclusi i poteri giurisdizionali, l'esercizio di diritti o di potestà politiche e la difesa militare dello Stato.

L'Infirmitas sexus, principio giuridico dell'impedimento dovuto al sesso, sembrava cedere finalmente il passo all'uguaglianza tra i due sessi anche nell'ambito del diritto pubblico. Aperto il varco dell'esercizio delle professioni forensi, avanzava il convincimento che non solo l'Avvocatura, ma anche la Magistratura era ormai alla portata. Invece, con l'avvento del fascismo la strada si interruppe con la perdita dei diritti faticosamente acquisiti, riportando indietro la donna alla posizione originaria pre-bellica, che la escludeva dagli uffici pubblici e privati (Berutti, 1960).

In questi anni, il divario uomo-donna si accentuò notevolmente e in seguito all'emanazione di alcuni provvedimenti legislativi venne tracciata una netta linea di demarcazione, in cui i ruoli e i compiti maschili e femminili apparivano ben definiti, al fine di *impedire alle donne di poter competere con gli uomini e di cogliere l'opportunità del lavoro retribuito quale occasione di riscatto verso l'emancipazione*. Alle donne era affidato principalmente il ruolo di madre e nel migliore dei casi di madre lavoratrice; spettavano loro prevalentemente le mansioni domestiche e la cura dei figli, nonostante contribuissero alla forza lavoro nella misura di un terzo circa, mentre agli uomini veniva affidata la produzione e il sostentamento del nucleo familiare, nonché incarichi decisionali e di responsabilità dirigenziali. Al riguardo si richiamano alcuni provvedimenti legislativi miranti alla progressiva riduzione della presenza femminile in ambito lavorativo sia pubblico che privato: il r.d. 6 maggio 1923 n. 1054, che impediva alle donne di essere presidi di scuole medie, il r.d. 9 dicembre 1926 n. 2480, che escludeva le donne dall'insegnamento di storia e filosofia nei licei classici e scientifici, e di economia negli istituti tecnici, il r.d. 28 novembre 1933 n. 1554 che stabiliva l'esclusione delle donne dai bandi di concorso e il r.d.l. 15 ottobre 1938 n. 1514 che imponeva agli imprenditori privati il limite massimo del 10% di donne sul totale dei posti di lavoro disponibili, salvo che per lavori manuali o mansioni meramente esecutive.

La situazione cambia nella nuova Italia democratica e repubblicana. Nel 1945 con il d.l. n. 43, proposto da Togliatti e De Gasperi, in seguito divenuto parte integrante della Costituzione che all'art. 48 cita espressamente “*sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età*”, si riconosceva alle donne il diritto di voto; al contempo l'art. 51 della Costituzione sanciva che “*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso*

possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, norma che garantiva, almeno sul piano formale, pari dignità alla donna sotto questo profilo.

Le limitazioni e le preclusioni vigenti nel periodo fascista sparivano, facendo intravedere i primi flebili spiragli di luce orientati verso l'acquisizione e l'esercizio dei diritti della persona, in quanto tale (Paciotti, 1989).

Dopo la caduta del fascismo, l'Assemblea costituente, pur impegnandosi nella giusta direzione dell'abolizione della distinzione basata sul sesso, al fine di favorire la piena parità uomo-donna riguardo ai diritti politici e all'accesso ai pubblici uffici, non riuscì tuttavia a evitare la diversità di vedute in merito alla spinosa questione della partecipazione della donna all'ordine giudiziario. Con riferimento specifico al potere giudiziario, Piero Calamandrei, uno dei padri della Carta costituzionale, nel discorso tenuto il 26 gennaio 1955 agli studenti della Cattolica di Milano, dopo aver richiamato gli art. 1, 3, 34 e 51 della Costituzione, aprì alle donne le porte per l'ingresso nella Magistratura, dichiarandosi apertamente favorevole, seppure con qualche riserva riguardo alla giurisdizione penale. Donne dotate di *raziocinio, equilibrio e spirito logico*, già dimostrato in altri uffici, avrebbero potuto concorrere al pari dell'uomo anche se magari più adatte a trattare le questioni giudiziarie relative ai rapporti familiari e ai giudizi dei tribunali minorili. Se da una parte Calamandrei considerava *“utilissimo”* l'operato della donna nei giudizi relativi alle separazioni coniugali, in Assise, nel Tribunale per i minorenni o *“in tutte le questioni di giurisdizione volontaria e in quelle familiari”*, dall'altra egli riteneva opportuna *“qualche limitazione, per certe materie della giurisdizione penale”* (Latini, 2014, pp. 143-145)

In particolare, il dibattito della Costituente verteva sull'art. 98, successivamente divenuto l'art. 106, secondo cui le nomine dei magistrati dovevano aver luogo per concorso, cui seguiva un secondo comma che citava espressamente *“possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario”*. La previsione del concorso, quale strumento di reclutamento dei magistrati, era un valido criterio oggettivo di valutazione che eliminava almeno sul piano formale qualsiasi discriminazione tra i due sessi, discriminazione che tuttavia sembrava uscire dalla porta per poi rientrare dalla finestra alla luce del secondo comma in cui si faceva dipendere la nomina delle donne *nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario*. Proprio su questo secondo comma, eliminato nella versione definitiva dell'art. 106, si confrontavano pareri discordanti che, pur basati su motivazioni diverse, miravano comunque alla sua eliminazione.

L'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Maria Federici aveva un tenore senza alcun dubbio positivo in quanto la presenza del secondo comma era palesemente limitativa per le donne. Ma non era l'unico. Infatti, anche altri emendamenti furono proposti

con l'obiettivo di eliminare il secondo comma, ma per motivi diametralmente opposti: evitare di parlare del diritto della donna di accedere alla Magistratura. Federici, richiamando il contenuto dell'art. 48 (divenuto poi art. 51) secondo cui “*tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite dalla legge*”, evidenziava che di fatto il citato articolo sanciva ancora innegabili restrizioni per le donne riguardo alla possibilità di accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive e che il ricorso alle attitudini mostrava tutta la sua fragilità e la sua immotivata fondatezza, dal momento che solo con il lavoro e nel caso specifico, nell'esercizio della professione di magistrato, la donna avrebbe potuto realmente dimostrare se le aspettative attitudinarie erano o meno soddisfatte. Prevalse comunque la proposta di soppressione del secondo comma dell'art. 106. Appellarsi al *temperamento*, alla *forza d'animo*, alla *fermezza di carattere*, alla *capacità di sintesi* presenti nell'uomo e carenti nella donna, non costituiva più motivo valido per negare l'accesso in Magistratura delle donne; le donne non erano più disposte ad accettare passivamente esclusioni basate su *facoltà, attitudini e capacità*, ma soltanto sul *criterio* e sul *merito* (Latini, 2014; Tacchi, 2009).

Con l'approvazione della Costituzione e la sua successiva entrata in vigore, gli artt. 3 e 51 continuarono ad essere oggetto di attenzione. L'art. 3, stabilendo che *tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge*, non dà adito a superficiali interpretazioni. Infatti, il legislatore costituzionale, con l'utilizzo del termine “*tutti*”, conferisce all'articolo un carattere chiaramente antidiscriminatorio, da cui ne consegue che il genere non può e non deve assolutamente costituire causa discriminatrice nel trattamento giuridico dell'individuo. A ribadire quanto già esplicitamente sancitovi è l'art. 51, che, stabilendo la parità di accesso fra uomini e donne agli uffici pubblici e alle cariche elettive, oltre a confermare l'eguaglianza tra i due sessi e la sua natura antidiscriminatoria diretta a garantire pari dignità sociale, introduce di fatto la donna nella sfera pubblica, dando il via alla piena emancipazione femminile. Uguaglianza per altro da garantire in termini di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici con conseguente garanzia di salvaguardia relativa alle mansioni, ai livelli retributivi, ai trattamenti previdenziali e all'avanzamento di carriera (Civini e Tricomi, 2006).

Tuttavia, l'art. 51, con l'inciso “*secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”, si prestava ancora una volta ad interpretazioni di parte. Se per requisiti si intendevano quelli canonici relativi alla capacità, all'età e all'idoneità, la disposizione normativa apparirebbe quanto meno superflua, in quanto è richiesto a tutti coloro che partecipano ai concorsi nei pubblici uffici i requisiti citati, se, invece, si fa riferimento all'aspetto sessuale, l'inciso assume un significato più concreto. L'orientamento della Costituente fu comunque quello della parità

dei sessi (Cereti, 1958). Ciò nonostante, la richiesta avanzata a gran voce dalle associazioni femminili di essere ammesse nella Magistratura ordinaria rimase disattesa. Nei bandi di concorso del periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione fino al 1963, il requisito di accesso era il sesso maschile, fondato sull'art. 8 dell'ordinamento giudiziario del regime fascista cui si faceva espresso richiamo, in quanto non ancora abrogato. Tutto ciò suscitò non poche polemiche e vivaci dibattiti da parte delle associazioni femminili; uno fra tanti, quello di Firenze del 1953 in cui emerse a larga maggioranza il diritto delle donne di accedere alla Magistratura (Berutti, 1960). Ribadita a più riprese la garanzia costituzionale attribuita al principio dell'uguaglianza, ne conseguiva che gli immotivati provvedimenti con cui veniva negata la partecipazione a un concorso erano da considerarsi abrogati in quanto incompatibili con quanto disposto dall'art. 51 (Miele, 1952). La questione andava risolta in Parlamento più che in Tribunale (Tacchi, 2009).

Alcuni giuristi cattolici, riguardo alla possibilità delle donne di accedere alla Magistratura, ritenevano che l'art. 51, fino a quando non avesse trovato attuazione in un'apposita legge, continuava a rimanere inefficace, motivo per cui rimaneva in vigore quanto disposto dall'ordinamento giuridico del 1941 che escludeva le donne dalla Magistratura. Stessa sorte subirono le donne riguardo alla possibilità di esercitare la funzione di giudice popolare, negata anche questa in virtù del citato ordinamento giudiziario del 1941, ignorando quanto stabilito dalla legge sulle Corti d'assise entrata in vigore nel 1951 che non faceva alcun riferimento all'uno o all'altro sesso. Tuttavia, se concreti passi avanti furono fatti relativamente all'esercizio della funzione di giudice popolare nelle Corti d'assise e nei Tribunali per minorenni, in seguito all'approvazione della legge n. 1441/1956 del 27 dicembre, in cui comunque si precisava che dei sei giudici popolari che costituivano il collegio giudicante, almeno tre dovevano essere uomini, riguardo, invece, alla Magistratura, continuò a prevalere il requisito del sesso maschile.

La situazione non migliorò neppure con l'entrata in vigore della legge n. 195/1958, del 24 marzo. Rimaneva pertanto in vigore l'art. 8 del vecchio ordinamento giudiziario fascista che precludeva l'accesso delle donne in Magistratura (Berutti, 1960).

Dovettero trascorrere ancora cinque anni prima che venisse approvata la legge n. 66 del 9 febbraio 1963 che sancì l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle libere professioni.

2. Il contesto storico nel quale matura la legge n. 66 del 9 febbraio 1963

Prima di addentrarci nella citata legge n. 66 del 9 febbraio 1963, è utile focalizzare l'attenzione sul decennio immediatamente precedente, gli anni Cinquanta, caratterizzati per tanti versi da un ritorno al passato in un contesto di scontro fra una vecchia generazione di

magistrati che provenivano dal fascismo e una nuova che cercava di farsi spazio per entrare in carriera. I nuovi magistrati, reclutati tramite i concorsi banditi all'inizio degli anni Cinquanta, rivendicavano migliori condizioni economiche e il superamento dello stato di subordinazione nei confronti dell'Alta Magistratura, che si traduceva anche nella copertura di posti vacanti nelle sedi giudiziarie più disagiate. In pratica, la riforma giudiziaria prevedeva, dal punto di vista giuridico, che i magistrati fossero distinti solo in base alle funzioni giudiziarie, abolendo i gradi gerarchici voluti dal fascismo e, dal punto di vista economico, retribuzioni non vincolate a quelle degli altri funzionari statali in modo da favorire un trattamento economico superiore. Rimaneva comunque centrale la questione relativa alle funzioni, alla carriera e alle retribuzioni oggetto di successive leggi che poco avrebbero tuttavia contribuito alla riforma dell'assetto globale dell'organizzazione giudiziaria.

Nel corso di questi anni di tutto si continuava a parlare fuorché della possibilità di realizzare fattivamente la parità di genere. Le donne continuavano pertanto ad essere completamente ignorate (Meniconi, 2012).

Nel 1957 Eutimio Ranalletti, primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, nell'opera *La donna-giudice* ovvero sia la *Grazia* contro la *Giustizia* scriveva:

“Evidentemente il Ministro Moro, o non conosce la donna, o si dimentica della tremenda gravità e difficoltà della funzione del “giudicare”! Funzione, che richiede intelligenza, serietà, serenità, equilibrio; che va intesa come “Missione”, non come “Professione”; e vuole fermezza di carattere, alta coscienza, capace di resistere ad ogni influenza e pressione, da qualunque parte essa venga, dall'alto o dal basso; approfondito esame dei fatti, senso del diritto, conoscenza della legge e della ragione di essa, cioè del rapporto -nel campo penale – fra il delitto e la sicurezza sociale; ed, ancora, animo aperto ai sentimenti di umanità e di umana comprensione, ed equa valutazione delle circostanze e delle ragioni che hanno spinto al delitto, e della psiche dell'autore di esso, coscienza della gravità del giudizio, e della gravissima responsabilità del “giudicare. Elementi tutti, che mancano – in generale – nella donna che è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta, anzichenò, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal PIETISMO, che non è la PIETA’; e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti. Il Ministro Moro, che è valoroso Professore di Diritto Penale, deve essere constatato, coi suoi Colleghi delle altre branche del Diritto, che - ad es. - la donna - studentessa della Facoltà di Giurisprudenza ripete

quasi sempre a memoria, incapace di penetrare l'essenza della norma, o dell'istituto giuridico su cui si è interrogata. Già il fatto che, fra le tante professioni o mestieri, pure onorevoli, e per i quali è più adatta, la donna voglia scegliere e chieda proprio quella del giudice, che è la più difficile, quella per la quale essa è assolutamente inadatta, quella che fa tremare le vene e i polsi a chi è cosciente della sua gravità ed altissima importanza, già questo fatto – dico – dimostra quanta poca dimestichezza la donna abbia con la...logica! Essa difetta, in particolare, di quel senso logico che è indispensabile per ben giudicare” (Ranelletti, 1957).

Intanto, nel 1958, venne approvata la legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura, fortemente voluta dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e portata a compimento dal ministro Guido Gonella - peraltro ritenuta incostituzionale in riferimento al ruolo del comitato di presidenza, al sistema elettorale per categorie e all'articolazione del lavoro nelle commissioni - che fissava sostanzialmente tre tipi di potere: deliberativo o amministrativo, disciplinare di tipo giurisdizionale e consultivo.

Ma cosa avviene in prossimità della nuova legge? L'Italia è attraversata da profondi mutamenti demografici, economici e culturali.

Dal punto di vista demografico si assiste a un forte aumento della popolazione: nel 1961 la popolazione italiana, al suo decimo censimento, contava 50.623.569 di residenti, con un incremento del 128,87% rispetto al 1861, anno del primo censimento e della proclamazione del Regno d'Italia. In termini percentuali il 48% circa della popolazione residente era composta da persone di sesso maschile e il restante 52% da persone di sesso femminile (www.demo.istat.it).

Cento anni contrassegnati da due conflitti mondiali, dal ventennio fascista, dall'arretratezza culturale, dalle lotte sindacali, dai primi timidi tentativi di riscatto della donna sempre più orientata, seppur tra mille difficoltà, nella tanto travagliata direzione dell'emancipazione femminile. D'altro canto, si ha come l'impressione che le principali difficoltà del dopoguerra sembrino ormai superate, anche se non è proprio così: il boom economico è in piena evoluzione; il movimento femminista, già presente nel resto d'Europa, fa sentire la sua voce anche nel nostro paese, avanza una forte aspettativa di modernizzazione dell'economia, dello Stato e della società. Ma i profondi cambiamenti non si riscontrano solo sul piano economico, ma anche su quello politico e sociale, caratterizzato quest'ultimo da mutamenti culturali e ideologici che investono pienamente il mondo giovanile. Il modello pacifista della cultura hippy da una parte e quello comunista dall'altro contribuiscono alla nascita e allo sviluppo di un forte movimento di contestazione che inciderà non solo sulla vita politica del Paese, ma anche sulla letteratura, sull'arte, sul

linguaggio e sul nuovo ruolo che la donna emancipata dovrà rivestire in futuro. Durante gli anni Sessanta, nonostante il boom economico e le grandi trasformazioni complessive, la donna appare un po' più libera, ma ancora relegata nella sfera prettamente domestica, con una limitata possibilità di svolgere lavoro retribuito prevalentemente con poche tutele, bassa remunerazione e impossibilità di far carriera.

Negli anni Sessanta l'Italia è divisa in due parti: il nord industriale, che cavalca l'onda del consumismo, che privilegia le scuole private, maggiormente organizzate, garanzia di probabili sbocchi professionali e lavorativi, che consente alle casalinghe di utilizzare i mezzi privati per accompagnare i figli a scuola, e il sud, isole comprese, povero, arretrato, in cui il numero di donne lavoratrici è limitatissimo e il ruolo delle donne è ancor più relegato alla sfera del lavoro non retribuito domestico e di cura. L'Italia degli anni Sessanta riesce a far crescere economicamente il paese, ma non a creare un nuovo modello di donna, se non quello illusorio offerto alle donne del nord che potevano usufruire di quanto la nuova tecnologia metteva a loro disposizione (auto, elettrodomestici, ed altro). I desideri insoddisfatti, le aspirazioni disattese e incompiute, l'impossibilità di esercitare una professione o di ambire a posizioni lavorative di maggior rilievo, contribuiscono sia ad alimentare la protesta giovanile che il movimento femminista di quegli anni. Tramonta lentamente il modello della famiglia patriarcale, la donna non accetta più silenziosamente la sua posizione di sottomessa al marito, ricerca i propri spazi, avverte la necessità di sentirsi parte attiva nel mutevole contesto sociale, reclama un proprio ruolo e nel '68 studentesco trancia il cordone ombelicale che la teneva legata ai modelli culturali considerati superati che vedevano la famiglia composta dall'uomo lavoratore, unica fonte di reddito, dalla donna, moglie, madre, passiva e silenziosa e da tanti figli da sfamare ed educare (Lussana, 2012).

Nel 1961 su 23.019 laureati le donne sono 7.279 (32%) (Istat, 1968). Considerando il totale della popolazione, dal censimento del 1961 si constata che il numero complessivo di laureati in Giurisprudenza era di circa 130.475 suddiviso in 10.438 laureate e 120.037 laureati. Quindi, le donne rappresentavano solo l'8% contro il 92% degli uomini. Le 10.438 laureate in Giurisprudenza erano a loro volta censite in attive e non attive. Le laureate attive, pari a 5.157 unità, corrispondevano al 49,4%, mentre le laureate non attive, pari a 5.281 unità, corrispondevano al 50,6%. Le 5.157 laureate attive erano a loro volta composte da 2.224 occupate nella pubblica amministrazione, 1.352 in servizi e attività sociali varie, 226 nelle industrie estrattive e manifatturiere, 189 in commercio, trasporti e comunicazioni, 193 nel settore del credito e assicurazioni ecc., 860 erano in cerca di prima occupazione, per 113 non era noto lo stato occupazionale. Tra le laureate attive si contavano 1.083 avvocatesse o procuratrici legali, cui si aggiungevano 30 docenti di diritto (giuriste), 1.043

unità riunite nella categoria: imprenditrici, quadri, superiori e libere professioniste, cui si aggiungevano 30 lavoratrici in proprio, 60 coadiuvanti e 6 dipendenti. Riguardo, invece, alle laureate non attive, la parte più cospicua, composta da 4.761 unità, era classificata come casalinghe, seguite da 241 studentesse e altre in varie condizioni non professionali e 144 pensionate, 135 non precisate, a conferma che la laurea in Giurisprudenza non era, nell'Italia del boom economico, garanzia di un impiego facile ed immediato (Tacchi, 2009).

3. La legge n. 66 del 9 febbraio 1963: la Magistratura si apre alle donne

Dopo avere ricostruito il contesto storico in cui si inserisce l'apertura della Magistratura per le donne in questa sezione si analizzerà il percorso che condusse alla legge che la sancisce, le reazioni che la stessa determina nella società descrivendo quindi i primi passi delle donne nella Magistratura.

L'iter ebbe inizio con la proposta di legge promossa dalla democristiana Maria Cocco congiuntamente con altri deputati: *Abrogazione della legge 17 luglio 1919 n. 1176 sulla condizione giuridica della donna*, la quale precisava che le donne avrebbero potuto accedere a tutti gli impieghi dello Stato, degli enti pubblici e parastatali nei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazione di mansioni e di svolgimento di carriere. Non mancarono, tuttavia, emendamenti diretti a precisare la portata del testo, in cui si definiva la possibilità delle donne di accedere anche alla Magistratura, seppur con il limite “*salvi i requisiti stabiliti dalla legge*”, approvato in prima battuta il 28.11.1962 e successivamente il 30.01.1963, dopo averne modificato il titolo, su proposta del governo, in *Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni* (Vicarelli, 2007). Si ricostruisce il percorso che ha condotto in Parlamento e nel Senato all'approvazione della legge nell'Appendice 2 grazie alla consultazione degli Atti parlamentari (www.legislature.camera.it).

Il 9 febbraio 1963 rappresenta, quindi, una data di fondamentale importanza in quanto la Legge n. 66 – composta di due soli articoli – ha segnato l'ammissione delle donne ai pubblici uffici ed alle libere professioni, *compresa la Magistratura*, eliminando ogni disposizione discriminatoria e limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, *salvi i requisiti stabiliti dalla legge*.

Così, se da un lato sembra sia stato raggiunto un importante traguardo, e, quindi, non esserci più alcun ostacolo per le donne, in quanto la parola «ammissione» utilizzata dal legislatore risulta comprensibile e di facile interpretazione, dall'altro i due incisi «compresa la Magistratura» e «salvi i requisiti stabiliti dalla legge» potrebbero invece costituire oggetto di discussione.

Si tratta di stabilire in sostanza se nell'inciso «compresa la Magistratura» potesse

rinvenirsi un'eventuale limitazione all'accesso della donna alla Magistratura o se lo stesso non costituisse in tal senso ostacolo alcuno.

Il legislatore, utilizzando il termine «*Magistratura*», sembra non abbia voluto stabilire alcuna esclusione, altrimenti avrebbe fatto un distinguo tra Magistratura ordinaria e Magistratura speciale, specificando nel merito il riferimento solo alla prima piuttosto che alla seconda e viceversa.

Pertanto, non essendoci alcun distinguo, il termine «*Magistratura*» si riferisce tanto alla Magistratura ordinaria che a quella speciale, non sussistendo ragioni emergenti dal testo di legge che possano far pensare il contrario e quindi far dedurre limitazioni in tal senso. Infatti, se il legislatore avesse voluto porre una limitazione, avrebbe dovuto obbligatoriamente formulare una espressa preclusione.

Riguardo al secondo inciso «*salvi i requisiti stabiliti dalla legge*», l'intento del legislatore sembra essere quello di consentire alla donna l'ammissione ad ogni carica, professione od impiego pubblico subordinata unicamente al possesso da parte della stessa dei requisiti che di volta in volta la legge indica per tale ammissione. Quindi, l'appartenenza all'uno o all'altro genere non è da ricomprendere tra tali requisiti.

Così come non è possibile accedere alle varie cariche, professioni o impieghi pubblici per il solo fatto di essere donna, senza aver ottemperato alle prescrizioni particolari in tema di requisiti di ammissione, in quanto apparirebbe discriminatorio nei confronti del genere maschile, procedendo nel senso opposto a quello che è lo spirito e la manifesta intenzione del legislatore.

In considerazione delle suddette precisazioni appare più che comprensibile lo scetticismo che aleggiava tra le laureate in Giurisprudenza dedite alla pratica forense. A fondamento del condiviso scetticismo ancora una volta si rileva l'inciso dell'art. 1 della Legge 66/1963 «*salvi i requisiti stabiliti dalla legge*» che non autorizzava a dormire sogni tranquilli, secondo l'avvocata milanese Giuliana Fuà allorquando affermava: «*è difficile essere perfetti*», *ma visti i precedenti era meglio stare allerta*. Dunque, era necessario e utile esercitare una professione da sempre considerata appannaggio del solo genere maschile, pur non ignorando le difficoltà che si dovevano fronteggiare (Tacchi, 2009).

Una posizione condivisa dall'avvocata cassazionista (socialista) Elvira Capace (Elisi, quando utilizzava il cognome del marito) secondo la quale alle giuriste attendevano prove molto pesanti, dovendo dimostrare «*d'essere all'altezza di ciò che hanno ottenuto. Hanno il dovere d'essere perfette*».

Alle donne non era dunque sufficiente il possesso dei “*requisiti*”, ma necessitava una marcia in più per far riconoscere la propria presenza in un contesto sociale, che o dimostrava indifferenza o comunque appariva poco interessato ad accogliere ciò che si

connotava come *novità* ma che in realtà era e avrebbe dovuto essere solo *normalità*. Per altri versi, al fine di contenere i facili entusiasmi, la nota avvocatessa Teresa Assensio-Brugiatelli, patrocinante in Cassazione, penalista impegnata anche nel ramo civile, nonché apprezzata presidentessa della Federazione Italiana Donne Giuriste (FIDG), suggerì alle prime magistrature di approfondire e studiare aspetti specifici del diritto più «*aderenti alla sensibilità femminile*», affrontando temi relativi alle questioni di famiglia e dei minori, richiamando l'attenzione sulla possibilità di istituire specifici tribunali, in cui le donne avrebbero potuto dare «*un fattivo contributo di successo*» (Kotnik, 1965; Tacchi, 2009).


Dopo la Legge n. 66/1963 poterono essere finalmente banditi i primi concorsi in Magistratura aperti alle donne. Negli anni Sessanta ne furono banditi 12, di cui due nel 1963, due nel 1964, tre nel 1965, due nel 1966 e uno per ciascun anno dal 1967 al 1970. Il primo concorso in Magistratura aperto alla partecipazione delle donne fu bandito il 3 maggio 1963. I posti disponibili erano 200, 186 i vincitori/vincitrici, otto le donne idonee entrate in servizio con d.m. 5 aprile 1965, tra cui spicca il nome di Maria Gabriella Luccioli, alla cui figura è dedicata la Sezione 6. Alla fine del 1963, grazie al secondo concorso, bandito il 18.10.1963, altre otto donne risultarono vincitrici di concorso, che aggiunte alle prime otto, portavano il numero complessivo delle donne a 16, pari a circa il 4% del totale dei 391 vincitori di concorso, di cui ben 375 uomini. Nel corso dell'anno successivo, 1964, vi furono altri due bandi di concorso: il primo, in data 10.04.1964, caratterizzato da una sensibile contrazione del numero complessivo di vincitori, pari a 102, circa la metà rispetto alla tornata concorsuale del 18.10.1963, in cui erano stati ben 205, ma in compenso, le nove vincitrici non solo contribuivano ad aumentarne il numero complessivo, ma davano impulso ad incrementare la presenza femminile in termini percentuali, passata da circa il 4% all'8,8%. Alla fine del 1964, il numero complessivo di vincitori di concorso di quell'anno era di 268, di cui 254 uomini e 14 donne, che in percentuale corrispondevano al 5,2%, con un incremento dell'1,2% rispetto al 1963. Seguirono, i tre bandi del 1965 da cui risultarono vincitori altre 32 donne su un totale di 405, pari a 7,90%, con un incremento di 2,70 punti percentuali sul 1964. A seguire il bando del 30.11.1966, con 33 vincitori donne su un totale di 260, pari al 12,7%; il bando del 3.8.1967, con 11 vincitori donne su un totale di 118, pari al 9,3%; il bando del 16.02.1968, con 13 vincitori donne su un totale di 145, pari al 9,0%; il bando del 4.3.1969, con 18 vincitori donne su un totale di 171, pari al 10,5%; ed infine il bando del 3.3.1970, con 16 vincitori donne su un totale di 122, pari a 13,1%. Nel complesso, tra il 1963 e il 1970 le donne vincitrici di concorso in Magistratura erano state 169 rispetto a 1.819 uomini, su un totale di 1.988 vincitori, pari a 8,50% del totale (Tabella 1) (Di Federico e Negrini, 1989).

Tabella 1 – Idonei/Idonee ai concorsi in Magistratura per genere nei bandi 1963-1970.

Bando	F	M	Vincitori/trici
03/05/63	4,3	95,7	186
10/10/63	3,9	96,1	205
10/04/64	8,8	95,6	102
09/11/64	3	97	166
02/02/65	4,9	95,1	123
07/05/65	7,6	92,4	145
21/10/65	10,9	89,1	137
30/04/66	14,8	85,2	108
30/11/66	12,7	87,3	260
03/08/67	9,3	90,7	118
16/02/68	9	91	145
04/03/69	10,5	89,5	171
03/03/70	13,1	86,9	122
Totale	8,5	96,5	1988

Fonte: Nostra elaborazione su dati in Di Federico e Negrini (1989).

Grafico 1- Vincitrici di concorso dal 1963 al 1970.



Fonte: Nostra elaborazione su dati in Di Federico e Negrini (1989).

Va evidenziato che negli anni Sessanta le donne in Magistratura erano maggiormente presenti nelle sezioni civili dei tribunali o nei tribunali minorili, in misura più contenuta nelle procure dei tribunali e delle Corti d'appello. Scelta iniziale condizionata dai radicati stereotipi sulla non completa adeguatezza della donna a giudicare per lo meno in alcuni ambiti, come quello penale, e, dunque, da incanalare nelle direzioni più ritenute più consone alla sensibilità femminile, e giustificata nel discorso pubblico dall'ottica di tutelare le giovani magistrato. Pur in presenza di questi stereotipi si assiste all'affermazione di donne magistrato anche in campo penale (Meniconi, 2012).

Nonostante la risonanza che l'approvazione della Legge n. 66/1963 ebbe presso l'opinione pubblica dell'epoca - ad essa furono dedicati ampi spazi da importanti quotidiani quali la *Gazzetta del Mezzogiorno*, *Paese sera* e *La Stampa* - l'impatto rimaneva limitato ad una ristretta *élite* di donne altamente interessate e motivate (Tacchi, 2009).

Le donne, fortemente penalizzate sino al 1963 dagli impedimenti di carattere normativo, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 66 continuarono ancora per molto tempo a sentirsi penalizzate, ma in questo caso per motivi legati alla carriera giudiziaria, basata sugli anni di servizio. Infatti, la mancanza dell'anzianità richiesta non consentì loro per molti anni l'accesso alle cariche direttive superiori della Magistratura (Di Federico e Negrini, 1989). In effetti nel 1968 la Magistratura italiana che parlava ancora sostanzialmente al maschile era in larga misura rappresentata da magistrato in servizio già prima del 1944: l'Alta Magistratura proveniva per tre quarti dal periodo fascista, mentre quella Bassa era stata reclutata in larga misura all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale (Saraceno, 1979).

4. Gli anni Settanta: primi incrementi della presenza femminile nella Magistratura

Negli anni Settanta si assiste ad un aumento del numero di iscritti all'Università. Se infatti nel 1951 ogni 100 giovani dai 19 ai 25 anni di età vi erano solo 4 iscritti, a partire dal 1969, anno in cui viene approvata la Legge Codignola che permette l'accesso all'Università a tutti i diplomati indipendentemente dalla scuola secondaria frequentata si osserva un aumento degli iscritti che, nel 1970, sono 12 ogni 100 giovani dai 19 ai 25 anni (saranno il 20% nel 1990) (Istat, 2011). Cresce anche la presenza delle donne nelle facoltà di Giurisprudenza.

Anche sul piano legislativo ci furono importanti novità: prima fra tutte, la legge 1° dicembre 1970, n. 898, che introduce l'ammissibilità del divorzio, *“avviando il superamento della concezione tradizionale della famiglia quale istituzione e ponendo alla base del matrimonio il consenso dei coniugi e la loro perdurante volontà di condivisione*

del proprio futuro. Non più approdo definitivo, il vincolo coniugale ha dunque in sé la previsione della sua possibile fine, le cui conseguenze sul piano personale e patrimoniale il diritto si dà carico di disciplinare” (Luccioli, 2016, p. 160).

Seguirono il referendum abrogativo sul divorzio del 1974, in cui prevalse il “NO”, la legge n. 1034, 6 dicembre 1971, con cui venivano introdotti i Tribunali amministrativi regionali (TAR), legge 19 maggio 1975, n. 151, più nota come Riforma del diritto di famiglia, “*che rivoluziona la struttura della famiglia e la natura dei rapporti al suo interno e costituisce una tappa fondamentale nel lungo cammino per l’attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza tra i coniugi e di parità tra figli legittimi e figli naturali, abbandonando i cascami proprietari e gerarchici del codice del 1942 e dando finalmente spazio alla dinamica degli affetti”*, la legge 22 maggio 1978, n. 194, in tema di tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, che ha depenalizzato e disciplinato le modalità di accesso all’aborto, la legge 29 luglio 1975, n. 405 che ha istituito i consultori familiari, la legge 13 maggio 1978, n. 180, nota come Legge Basaglia, in tema di “*Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”* che ha disposto la chiusura dei manicomi e l’istituzione dei servizi d’igiene mentale pubblici tutti esempi, questi, di grandi cambiamenti sociali che dettarono il passo in questo decennio (Vicarelli, 2007). Inoltre, la legge n. 903 del 9 dicembre 1977 stabilì la parità tra uomini e donne in materia di lavoro. Essa, pur non riuscendo a rendere effettiva l’uguaglianza di genere, ha certamente contribuito a favorire il processo di emancipazione femminile.

Nonostante il varo della Legge n. 66/1963, all’inizio degli anni Settanta il volto della Magistratura italiana è ancora accentuatamente maschile. Nel 1971 le donne rappresentavano solo il 3% del totale dei magistrati - in termini numerici erano 207 magistrato contro 6.999 magistrati - per giungere faticosamente nel 1981 al 10% circa – 708 magistrato contro 6.812 magistrati–. Alla Corte dei conti nel 1975 si contavano 6 presenze, altrettanto poche erano le donne presenti nei TAR, completamente assenti risultavano, invece, al Consiglio Superiore della Magistratura. Il connotato fortemente minoritario della presenza femminile nelle sfere più alte della Magistratura era dovuto al numero assai esiguo delle partecipanti al concorso, che nel 1973 erano ancora solo 16 rispetto a ben 273 uomini, a cui si aggiungevano la già accennata mancanza del requisito dell’anzianità di servizio – le prime donne erano entrate in Magistratura solo nel 1965 – ma anche l’assenza di titoli professionali aggiuntivi e qualificanti, come le pubblicazioni sulle riviste specializzate. A rendere l’accesso alle posizioni superiori ancora più impervio contribuivano, inoltre, i perduranti stereotipi che inducevano molti magistrati uomini a ritenere le loro colleghe donne poco idonee ad esercitare la professione.

Tuttavia, i mutamenti in atto nella società italiana e l’emanazione di numerosi bandi di


concorso portarono, negli anni Settanta, ad un non trascurabile aumento del numero delle donne presenti nella Magistratura. Infatti, durante questo decennio si contarono altri dieci bandi. Al primo, datato 10.05.1971, in cui risultarono idonee 28 donne su un totale di 146 vincitori, pari a 19,2%, ne seguirono altri nove di cui si riportano i seguenti dati: 3.7.1972, vincitori donne 19 su un totale di 132, pari a 14,4%; 18.10.1973, vincitori donne 31 su un totale di 151, pari a 20,5%; 3.9.1974, vincitori donne 43 su un totale di 221, pari a 19,5%; 23.6.1975, vincitori donne 50 su un totale di 190, pari a 26,3%; 15.4.1976, vincitori donne 49 su un totale di 163, pari a 30,1%; 5.7.1977 vincitori donne 101 su un totale di 302, pari a 33,4%; 1.7.1978 vincitori donne 61 su un totale di 172, pari a 35,5%; 18.5.1979 vincitori donne 66 su un totale di 203, pari a 32,5%; 11.2.1980, vincitori donne 62 su un totale di 150, pari a 41,3% (Tabella 2) (Di Federico e Negrini, 1989). Complessivamente negli anni Settanta risultarono idonee 510 donne su un totale di 1.830 vincitori, di cui 1.320 uomini, pari a 27,86%. Il balzo in avanti della presenza femminile nella Magistratura appare evidente.

Tabella 2 – Idonei e idonee ai concorsi in Magistratura per genere nei bandi 1971-1980.

Bando	F	M	Vincitori e Vincitrici
10/05/71	19,2	80,8	146
03/07/72	14,4	85,6	132
18/10/73	20,5	79,5	151
03/09/74	19,5	80,5	221
23/06/75	26,3	73,7	190
15/04/76	30,1	69,9	163
05/07/77	33,4	66,6	302
01/07/78	35,5	64,5	172
18/05/79	32,5	67,5	203
11/02/80	41,3	58,7	150
Totale	27,8	72,2	1830

Fonte: Nostra elaborazione su dati in Di Federico e Negrini (1989).

Grafico 2 - Vincitrici di concorso dal 1971 al 1980



Fonte: Nostra elaborazione su dati in Di Federico e Negrini (1989).

Le donne vincitrici di concorso passarono così da 169 negli anni Sessanta a 510 negli anni Settanta. Di converso, i vincitori uomini scesero da 1.819 negli anni Sessanta a 1.320 nel decennio successivo. Seppur in crescita nel ventennio considerato, alla fine degli anni Settanta la presenza delle donne nella Magistratura era ancora contenuta a causa del deficit numerico iniziale e ciò si ripercuoteva nella vita delle associazioni di categoria, in cui la componente femminile era poco rappresentata. Riguardo a quest'ultimo particolare, così una magistrata ricordava quel periodo:

“Lavoravamo a maglia, ai congressi di emmedi [Magistratura Democratica] degli ultimi anni Settanta, e praticavamo – con moderazione – la separatezza. Riuniti in piccoli gruppi di donne ci siamo interrogate e siamo cresciute nel nostro pensiero di giuriste, abbiamo parlato, con la pratica del partire da sé, di diritto leggero, di coscienza del limite, di relazione, e abbiamo tentato di tradurre questo pensiero, nel nostro fare di magistrato [...]. L'oggetto principale delle discussioni [...] era il rapporto con la norma, la posizione da assumere nella duplice veste di donne e di tecniche del diritto: è stato chiaro che il femminismo si intrecciava con una irrinunciabile vocazione garantista: abbiamo affermato allora [...] che lo specifico

femminile non è di per sé garanzia di trasformazione del reale, che la qualità non è implicitamente buona in quanto femminile la connotazione”.

“È stato il progetto di modificare il senso delle norme attraverso la Giurisprudenza, dando ingresso alla diversità di genere nel diritto, senza però costruire un sistema di norme diverso e parallelo rispetto a quello maschile. È stato anche [...] mettere al centro della riflessione l'individuo concreto, l'essere in relazione, e la responsabilità come misura della relazione. È stato il diritto leggero” (Vicarelli, 2007).

Anche se il numero complessivo di magistrature era abbastanza ridotto, si rileva comunque una crescente, seppur lenta, femminilizzazione del ruolo, che non trovava, tuttavia, conforto nelle posizioni di potere, ancora saldamente ancorate in mani esclusivamente maschili.

Le magistrature erano accomunate dalla speranza di poter finalmente portare a compimento l'eguaglianza all'interno delle istituzioni, anche se bisognerà attendere ancora molti anni perché avanzasse più celermente l'inarrestabile processo di reale compimento del principio di parità in tutti i settori istituzionali compreso quello militare. Ciononostante, come emerso in occasione del 50° anniversario dell'entrata in vigore della legge n. 66/1963, allorquando la magistrata Isabella Ginefra, presidente della Commissione Pari Opportunità dell'ANM, pronunciandosi sul punto, ha evidenziato che in tema di uguaglianza, bisogna prendere atto che si tratta ancora una volta di parità sostanzialmente formale:

“Non perché ci sono ostacoli provenienti dall'esterno, in realtà ostacoli normativi non ce ne sono, ma è nella realtà dei fatti, nell'esperienza concreta che non si riesce ancora a raggiungere per le donne una completa parità nelle opportunità che vengono loro offerte.

Le donne restano escluse non perché ci sono impedimenti di natura normativa, ma perché le donne si autolimitano. Le donne sentono forte la responsabilità di essere magistrature e la responsabilità di essere madri addette alla cura dei propri cari” (Donne in Magistratura 1963-2013, 50 anni dopo in www.radioradicale.it).

Alcune magistrature acquisirono un importante profilo pubblico negli anni Settanta. Fra queste, si ricordano in particolare Elena Paciotti e Livia Pomodoro. Quest'ultima, intervenendo al primo congresso delle donne magistrato tenutosi al castello di Faicchio (Benevento) nell'ottobre 1970, esortò le presenti ad impegnarsi per una «giustizia più umana e corrispondente alle esigenze della società contemporanea», mettendo da parte le

esperienze individuali, «nelle quali le doti che le donne e gli uomini portano come loro insostituibile bagaglio, sono quelle proprie della persona umana». In altri termini, le magistrature avrebbero dovuto impegnarsi per «superare il ritardo nell'attuazione dei valori scaturiti dalla Resistenza e consacrati nella Costituzione». L'intervento di Livia Pomodoro mirava così al conseguimento di obiettivi ben precisi: dal rinnovo dell'ordinamento alla riforma delle procedure e dei codici, le cui norme dovevano diventare espressione di «giustizia sostanziale». Il tutto da farsi all'interno dell'ANM, unica sede legittimata a esprimere «il senso di una comune esperienza e di una vigile attesa democratica» (Tacchi, 2009).

5. Gli anni Ottanta: più donne in Magistratura ma non nei ruoli apicali

Negli anni Ottanta un primo fenomeno di interesse per la ricostruzione della presenza delle donne in Magistratura è il deciso aumento delle donne iscritte in Giurisprudenza aumentando quindi il possibile bacino di laureate nell'area disciplinare propedeutica all'ingresso nella professione.

Tabella 3 - Laureate in Giurisprudenza sul totale dei laureati.

Anno	%
1961	8%
1990	49%
2000	59%

Fonte: Tacchi (2009).

Quanto avviene in Italia è in linea con quanto riscontrato anche in altri paesi europei. Infatti, nel 1983, in Germania le laureate in Giurisprudenza rappresentavano il 37% del totale, in Francia il 54%, in Belgio il 35%, in Norvegia il 54% (Label e Lewis, 1995). Sempre a tal proposito, interessante è considerare come a livello europeo, il primo Paese che ha ammesso la partecipazione delle donne al concorso in Magistratura è stata la Germania nel 1927, cui è seguita la Polonia nel 1929 e il Portogallo nel 1974. Riguardo alla Spagna, l'accesso alla Magistratura è stato vietato alle donne fino al 1966, mentre la prima donna giudice sarà nominata solo nel 1977 (Donne e Magistratura in Europa in timeforequality.org).

Nello stesso decennio 1980-1990 aumenta il numero di donne vincitrici per ogni bando.


Infatti come dimostrano i dati riportati nella Tabella 4, la percentuale di donne sul totale degli idonei ai bandi aumenta dal 37,8 % nel 1981 al 52,9 % nel concorso del 1986 (Di Federico e Negrini, 1989).

Tabella 4 – Idonei ai concorsi in Magistratura per genere nei bandi 1981-1986.

Bando	F	M	Vincitrici/vincitori
13/01/81	37,8	62,2	172
15/09/81	36	64	172
15/12/82	31,8	68,2	198
10/02/84	43,3	56,7	300
06/06/84	39	61	123
08/03/85	48,1	51,9	181
05/07/85	49,5	50,5	93
06/03/86	52,9	47,1	208
Totale	42,2	57,8	1447

Fonte: Nostra elaborazione su dati in Di Federico e Negrini (1989).

Grafico 4- Vincitrici di concorso dal 1981 al 1986.



Fonte: Nostra elaborazione su dati in Di Federico e Negrini (1989).

Alla crescita nella professione non corrisponde tuttavia una equa presenza di genere nelle posizioni apicali. Infatti, verso la fine degli anni '80, in particolare agli inizi del 1988, la situazione italiana, con riferimento specifico ai diversi gradi della carriera era la seguente: i magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori erano rappresentati da soli uomini che contavano al loro attivo 1.613 magistrati rappresentanti il 100% del totale; 1.129 magistrati di Cassazione uomini, pari a 97,9% del totale composto da 1.153

magistrati di cui 24 donne, pari a 2,1% del totale; 1.250 magistrati di appello, pari a 89,9% del totale composto da 1.391 magistrati, di cui 141 donne, pari a 10,1% del totale; 1.403 magistrati di tribunale, pari a 69,6% del totale composto da 2.016 magistrati, di cui 613 donne, pari a 30,4% del totale; 293 uditori giudiziari con funzioni, pari a 59,6% del totale composto da 492 uditori giudiziari con funzioni, di cui 199 donne, pari a 40,4% del totale; 326 uditori senza funzioni, pari a 53,2% del totale composto da 613 uditori senza funzioni, di cui 287 donne, pari a 46,8% (Di Federico e Negrini, 1989).

Complessivamente agli inizi del 1988, il ruolo organico della Magistratura, distribuito secondo i vari gradi della carriera, era composto da 7.282 unità, comprendenti magistrati e uditori, di cui 6.018 uomini pari a 82,6% del totale e 1.264 donne, pari a 17,4%.

Tra le cause che hanno favorito l'incremento delle donne nella Magistratura sono da annoverare sia l'aumento delle laureate in Giurisprudenza sia il supporto offerto dalle scuole di preparazione al concorso, gestite fino all'entrata in vigore della legge n. 845/1978, da singoli magistrati, che, invece, dal 1979 in poi verranno in parte sostituiti da scuole a finanziamento pubblico che conferiranno ad un numero crescente di aspiranti la preparazione adeguata al superamento sia delle prove scritte che di quelle orali a beneficio soprattutto delle donne (Di Federico e Negrini, 1989).

6. Gabriella Luccioli: un nuovo modello di giudice

Provare a tracciare l'esatto profilo di Gabriella Luccioli è un compito molto arduo e di grande responsabilità, pertanto, nel delineare i tratti fondamentali della sua lunghissima carriera in Magistratura nell'arco di ben cinquanta anni si cercherà di fare pieno affidamento a quanto ella stessa descrive ampiamente nel suo libro "Diario di una giudice". Ma perché proprio Gabriella Luccioli? A questa domanda non è possibile rispondere in modo sbrigativo e superficiale, in quanto si è in presenza di una figura femminile molto intensa che nel corso degli anni ha saputo coniugare tre importantissime realtà: l'essere madre, giurista e giudice.

Gabriella Luccioli si laurea giovanissima in Giurisprudenza nel 1962; è la prima a vincere il concorso in Magistratura – per la prima volta aperto alle donne - bandito nel 1963; è la prima giudice in Cassazione nel 1988; è la prima presidente dell'Associazione Donne Magistrato Italiane nel 1990; è la prima presidente di sezione della Corte di Cassazione nel 2008; è la prima presidente titolare della prima sezione civile della Corte di Cassazione nel 2011; è la prima donna che nel 2013 ha corso per la presidenza della Suprema Corte; è l'unica rappresentanza femminile su 16 membri al CSM; ha contribuito a riscrivere il diritto di famiglia e il biodiritto. Ebbene, Gabriella Luccioli è stata un compendio di intelligenza,

tenacia, sensibilità, serietà, capacità, professionalità, genialità, determinazione, coraggio – in particolare sul caso Eluana Englaro e dei figli di coppie gay – e tanto altro ancora, tra cui anche il desiderio di riscatto per troppe donne che non hanno trovato, e non sempre per demeriti propri, lo spazio necessario per potersi esprimere liberamente in Italia come in altri paesi del mondo.

Gabriella Luccioli è innanzitutto una donna a cui piace molto studiare e lo dimostra fin da giovane, allorquando, dopo aver frequentato la facoltà di Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, si laurea nel novembre del 1962 con il massimo dei voti. Non sentendosi particolarmente attratta dall'avvocatura, attende il momento propizio per una scelta più totalizzante; nell'attesa, insegna diritto ed economia in una scuola privata. Le porte chiuse alla Magistratura si aprono quando viene approvata la legge n. 66 del 9 febbraio 1963, che Luccioli sfrutta. Partecipa quindi al primo concorso bandito con decreto ministeriale del 3 maggio 1963, aperto anche alle donne, e risulta tra le otto donne vincitrici su 186 vincitori, collocandosi in un'ottima posizione in graduatoria, insieme con Letizia De Martino, Ada Lepore, Maria Raffaella D'Antonio, Annunziata Izzo, Giulia De Marco, Graziana Calcagno Pini, Emilia Capelli. Attualmente nessuna delle prime otto magistrato è ancora in servizio, l'ultima del gruppo è stata Gabriella Luccioli, il cui primo incarico era stato nel 1965 come uditrice giudiziaria, unica donna, presso il Tribunale di Roma. Insieme ai colleghi vincitori di concorso, dopo il saluto di benvenuto alla cerimonia promossa dal presidente della Corte d'Appello, presa la parola il procuratore generale della stessa Corte, il noto e autorevole magistrato Luigi Giannantonio, le toccherà ascoltare un lungo brano di Francesco Filomusi Guelfi, filosofo del diritto della seconda metà dell'Ottocento, nel quale si illustrano le specifiche ed esclusive attitudini delle donne per il ricamo ed il cucito. Terminata la lettura, il procuratore generale osserva che da quel brano si trae autorevole conferma del gravissimo errore commesso dal legislatore nell'ammettere le donne in Magistratura e aggiunge che l'unico modo possibile per limitare il danno è quello di assegnarle tutte ai tribunali minorili. In quel momento, Gabriella Luccioli decise che non avrebbe mai chiesto di esercitare le funzioni di giudice minorile.

Concluso il tirocinio, il CSM la destina al Tribunale di Montepulciano, dove rimarrà per poco tempo. Su sua richiesta verrà presto trasferita alla Pretura di Roma e successivamente, nel 1983, alla Corte di Appello di Roma e assegnata, sempre a sua domanda al settore penale, ove avrà modo di poter acquisire una notevole esperienza in materia di delitti contro la famiglia, contro la persona, contro il patrimonio, contro la Pubblica amministrazione e l'Amministrazione della giustizia, di delitti in materia di stupefacenti, di edilizia e urbanistica. Intanto, sempre su sua domanda, nel 1988, viene trasferita all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di Appello. A questo

punto, il suo lavoro cambia totalmente. Aumenta notevolmente il suo contributo su tematiche giurisprudenziali di grande attualità che agevolano, facilitano e velocizzano il lavoro dei colleghi, oltre ad essere di forte impatto sociale. In qualità di magistrato di Appello verrà inoltre applicata alla prima sezione civile, dove è autorizzata a partecipare come componente del collegio a due udienze mensili. Inoltre nel 2001 sarà assegnata anche alle Sezioni unite civili, incarico per lei molto stimolante. Infatti, a partire dagli anni Novanta maturano nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione nuovi orientamenti nel settore del diritto di famiglia, nei quali Gabriella Luccioli si trova fortemente coinvolta, in particolare con riferimento alle controversie in tema di separazione e di divorzio, di mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni, di concessione in comodato da parte di un terzo della casa familiare, di cognome dei figli, di responsabilità per atti illeciti commessi all'interno del nucleo familiare, di accertamento della paternità dei figli nati fuori dal matrimonio. Nell'ottobre 1990, rappresenterà a Washington le magistrato italiane alla decima Conferenza annuale della National Association Woman Judges (NAWJ), sorta negli USA nel 1979, da cui emerge che le giudici americane sono fortemente impegnate sul tema del *gender bias*, cioè il pregiudizio di genere. Ritornata in Italia, Gabriella Luccioli, con alcune colleghe, impegnate anche loro sul versante dei fattori discriminanti e sulla differenza di genere, costituisce l'Associazione Donne Magistrato Italiane (ADMI), di cui sarà presidente per vari anni, associazione senza scopo di lucro le cui finalità sono lo “studio di problemi giuridici, etici e sociali, riguardanti la condizione della donna nella società, la promozione della professionalità della donna giudice a garanzia dei diritti dei cittadini e per il miglior funzionamento della giustizia, la costituzione di uno stabile collegamento fra le donne giudici per il confronto delle rispettive esperienze professionali e per una ricerca sul contributo apportato dalle donne magistrato alla interpretazione e applicazione della legge, la proposta di modifiche legislative volte alla piena attuazione della parità uomo-donna, la promozione di incontri con donne giudici anche di altri Paesi”. Molti magistrati dell'ANM, temendo di perdere potere e consensi elettorali, accolsero criticamente la nascita dell'ADMI.

Intanto, nell'aprile 1991 si svolge il primo Convegno nazionale dell'ADMI sul tema “Per la giustizia, tra parità e differenza”. Il titolo del convegno richiama quella polarità tra eguaglianza e differenza della quale, il pensiero femminista italiano aveva posto le basi teoriche e politiche. Nella sua relazione di sintesi Antonietta Carestia afferma:

“Noi riteniamo che sia necessario continuare a perseguire l'uguaglianza, ma una uguaglianza che nasca dalla differenza, che si basi cioè sul riconoscimento e sull'accettazione delle differenze, intese come condizioni delle identità individuali

e collettive. Come evidenziato dalle filosofe della differenza non vi è antinomia tra uguaglianza e differenza, sicché le donne debbano scegliere se sottoscrivere l'uguaglianza o la sua antinomia, pretesa la differenza. Questa antitesi come scrive la filosofa americana Joan Scott cela l'interdipendenza tra i due termini perché l'uguaglianza non è la eliminazione della differenza e la differenza non preclude l'uguaglianza” (Antonietta Carestia nel Convegno “Per la giustizia, tra parità e differenza”, 1991 in www.radioradicale.it).

Nell'ottobre 1992 viene costituito il Comitato pari opportunità presso il Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito dell'iniziativa di Silvia Governatori, socia dell'ADMI sin dal momento della sua costituzione, che ha formalmente invitato l'organo di autogoverno a rispettare il precetto contenuto nella legge 10 aprile 1991 n. 125 – Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro – composta da 11 articoli, di cui si riportano le finalità all'art. 1: “favorire l'occupazione femminile e -realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”.

Con l'introduzione della legge 125/1991, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici devono adottare piani di azioni positive “*tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne*”. Dopo l'esperienza avviata presso il CSM, negli anni successivi saranno promossi comitati anche presso le Corti d'Appello e presso la Corte di Cassazione. Il percorso avviato da Gabriella Luccioli prosegue e così nel marzo 2008 viene nominata presidente di sezione della Corte di Cassazione: è la prima volta che una donna può esercitare le funzioni direttive in tale ambito. Nel novembre di tre anni dopo con decreto del primo presidente della Corte viene nominata presidente titolare della prima sezione civile, prima volta per una donna. Il titolare della sezione è una sorta di superpresidente tra i presidenti non titolari che ne compongono l'organico e ha il compito di rappresentare all'esterno la sezione stessa e di curarne l'organizzazione e il funzionamento. Gabriella Luccioli ha pronunciato inoltre anche importanti sentenze sulle tematiche del diritto di famiglia, tra le quali la n. 21748 del 2007 sull'alimentazione e idratazione forzata nel caso Eluana Englaro e la n. 601 del 2013 sui figli di coppie gay, che le costarono la presidenza della Corte Suprema di Cassazione.

Nel definire il suo lungo percorso professionale, Gabriella Luccioli, nel suo libro “Diario di una Giudice, I miei cinquant'anni in Magistratura”, racconta la storia di un percorso di

vita contraddistinto da un forte senso di responsabilità e impegno, capace di rispecchiare, e non di negare, lo stile, i valori e la sensibilità delle donne.

Capisce presto che nel suo percorso professionale deve pagare un prezzo al quale i suoi colleghi uomini non sono tenuti: la necessità di dar prova in ogni momento di essere brava come gli uomini, efficiente come gli uomini, disponibile ad ogni esigenza dell'ufficio come gli uomini, ma con la necessità ulteriore di non sbagliare mai e di non mancare mai alle aspettative dei colleghi, che le appare come un fatto discriminatorio. Avverte che quel modello maschile così fedelmente assunto comincia a non appagarla più, perché ignora totalmente la sensibilità, i valori, il linguaggio proprio delle donne. Sarà la prima anche al termine della carriera, quando si pensionerà. Non festeggerà con il solito rituale in cui si esalta tutto ciò che ha contraddistinto chi è giunto al termine del percorso lavorativo ma con una lettera ai presidenti e ai consiglieri di sezione in cui scriverà:

“Ho svolto per cinquant'anni le funzioni giurisdizionali. Nel mio lungo percorso ho conosciuto tanti colleghi validissimi, uomini e donne, dai quali “ho imparato molto”: per lo più magistrati non noti alle cronache, che fanno il loro lavoro in silenzio, con scrupolo estremo e totale dedizione, sacrificando alla giurisdizione la vita privata e ogni svago. L'obiettivo è sempre stato quello di contribuire a realizzare un ambiente di lavoro e rapporti personali ispirati a cordialità, solidarietà e amicizia oltre che a fornire risposte di giustizia adeguate in un quadro normativo estremamente complesso e di fronte ad una realtà sociale in profonda trasformazione che reclamava una tutela effettiva dei diritti fondamentali vecchi e nuovi. Evitando ogni forma di protagonismo e ogni forma di esibizione personale, nella consapevolezza che ogni sentenza che recava la firma di Gabriella Luccioli era una sentenza della Corte di Cassazione” (Luccioli, 2016, XV).

7. Conclusioni

In questo elaborato si è analizzato il percorso di approvazione della legge 66 del 1963 che ha consentito alle donne in Italia l'accesso alla Magistratura. L'Italia si caratterizza ancora oggi per una bassissima partecipazione delle donne al lavoro retribuito e, dopo Malta, per il secondo gap più elevato di genere nel tasso di occupazione per la popolazione di età compresa fra i 20 e i 64 anni (Eurostat, 2019). Fra i fattori che determinano queste disegualianze di genere nell'accesso al lavoro retribuito sono presenti anche fattori culturali, il razionamento nei servizi all'infanzia che caratterizza maggiormente le regioni

del Sud e la mancata sincronizzazione fra tempi di vita e tempi di lavoro che limitano l'offerta di lavoro delle principali erogatrici del lavoro di cura. La Magistratura costituisce quindi un caso da indagare per ricostruire i limiti all'accesso superati con la Legge 66 del 1963 (della quale si ricostruisce anche il contesto in cui è maturata l'approvazione della legge e l'iter parlamentare) e per giungere all'analisi di una presenza femminile in crescita nella Magistratura ma ineguale di donne e uomini nelle diverse aree e a una sotto rappresentazione delle donne nelle posizioni apicali e negli organi rappresentativi della Magistratura.

Per potere incidere sulle diseguaglianze di genere che permangono nella professione si richiedono quindi nuove azioni di *policies* sia volte a incentivarne la presenza nelle posizioni apicali e negli organi rappresentativi che politiche di conciliazione per chi (come in Italia prevalentemente le donne) abbiano responsabilità di lavoro di cura (si pensi alla nascita di asili nido all'interno dei palazzi di giustizia in Italia).

Appendice 1

La Costituzione e l'ingresso della donna in magistratura.

L'ingresso delle donne in magistratura fu trattato la prima volta nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente, senza tuttavia essere accolto favorevolmente.

Nel 1946, l'on. Piero Calamandrei (US-PSU-PS, PSDI, Misto) propose di contemplare l'accesso della donna alla magistratura nella Carta costituzionale, subordinandola tuttavia alla legge sull'ordinamento giudiziario, senza riscuotere consensi in tal senso (www.difederico-giustizia.it).

Piero Calamandrei è certamente da annoverare tra coloro che hanno maggiormente contribuito a sostenere la posizione favorevole per l'ingresso della donna nella magistratura, seppur con qualche limitazione. Egli, da un lato fu un convinto assertore dell'utilità della donna a dirimere le controversie in materia di separazione coniugale, minori e giurisdizione volontaria, dall'altro ne precludeva la presenza in alcuni ambiti del giudizio penale (Carlotta Latini, 2014; Francesca Tacchi, 2009).

Diametralmente opposta la posizione dell'on. Aldo Bozzi (UDN), che, seppur assente durante la seduta in cui fu bocciata la proposta Calamandrei, chiese che venisse verbalizzato il suo parere contrario all'ammissione della donna in magistratura (www.difederico-giustizia.it).

Il 10 gennaio 1947, il Presidente della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, on. Giovanni Conti (Pri), mise in discussione l'articolo 20 del progetto Calamandrei secondi cui:

“la nomina dei magistrati è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, in base a concorso seguito da un periodo di tirocinio. I requisiti per essere ammessi al concorso sono determinati dalla legge sull'ordinamento giudiziario: possono esservi ammesse anche le donne [...]”.

Favorevoli alla proposta di Piero Calamandrei furono anche i Costituenti Gaspare Ambrosini (Dc), Eduardo Di Giovanni (Dc), Ferdinando Targetti (Psi), Renzo Laconi (Pci).

L'on. Salvatore Mannironi (Dc), pur manifestando la sua convinzione a tutela della parità uomo-donna in tema di diritti, “per ragioni di principio”, tuttavia, era dell'avviso che la donna era priva delle necessarie attitudini ad esercitare la funzione di magistrato così come per la professione di avvocato, in quanto troppo emotiva. Risultare idonei al concorso in magistratura non era certo sinonimo di garanzia. Egli asseriva che il buon giudice non è tanto colui che ben conosce il diritto, ma soprattutto colui che possiede determinati requisiti, quali per esempio il temperamento, la forza d'animo, la fermezza di carattere, la capacità di sintesi, ecc., non acquisibili con lo studio, né durante il periodo di tirocinio triennale che a poco sarebbe servito *per valutare a pieno la capacità di una donna*. A conclusione del suo intervento, propose il seguente emendamento: “Alle sezioni speciali della Magistratura ordinaria possono essere chiamate a partecipare anche le donne nei casi stabiliti dalla legge”.

Tra coloro che manifestarono invece un parere decisamente contrario all'apertura alle donne in magistratura, vi fu l'on. Giovanni Uberti (Dc) secondo cui *“La donna deve conquistare gradualmente la sua posizione”*.

In seguito, il Relatore Piero Calamandrei, dopo aver chiesto di votare la sua proposta senza limitazioni, in quanto rinviate alla legge sull'ordinamento giudiziario, propose, quindi, la seguente formulazione:

“la nomina dei magistrati è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da un periodo di tirocinio. I requisiti per essere ammessi al concorso sono determinati dalla legge sull'ordinamento giudiziario: possono esservi ammesse anche le donne”.

a cui fece seguito un altro emendamento di Calamandrei:

“possono esservi ammesse anche le donne, nei limiti e per le materie stabilite dall'ordinamento giudiziario”.

A questo punto, l'on. Ferdinando Targetti (Psiup) chiese di votare la norma generale che affermava il diritto senza limitazioni, cui seguì la proposta del Presidente Conti di mettere

ai voti il principio generale: *“Possono esservi ammesse anche le donne”* che venne approvato.

Dal canto suo, l'on. Giuseppe Cappelletti (Dc), intervenendo anche a nome dei colleghi Mannironi, Uberti, Castiglia, Leone e Ambrosini, dichiarò, e chiese che fosse scritto a verbale, la loro disponibilità a votare favorevolmente, se si fosse aggiunta la seconda parte dell'emendamento: *“nei limiti e per le materie stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario”*.

I lavori della Commissione Costituente proseguirono, prima, nella seduta dell'11 gennaio 1947, per poi continuare nella seduta plenaria pomeridiana del 31 gennaio 1947, durante la quale si tentò di introdurre nel primo comma dell'art. 98 del progetto di Costituzione (attualmente articolo 106 Cost.) le parole: *“nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario”*. In questa occasione il Presidente non era Conti ma l'on. Meuccio Ruini (Gpm).

Fu la volta dell'on. Ferdinando Targetti (Psi) che propose, attraverso un emendamento, di eliminare, al 1° comma, la frase *“nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario”*. Dello stesso avviso si mostrò anche l'on. Maria Federici (Dc) che nel suo intervento evidenziò tra l'altro i requisiti per l'accesso alla carriera di magistrato fondati sul merito e sulla preparazione, piuttosto che sulle attitudini, capacità e facoltà, considerati *“argomenti deboli, che offendono la giustizia”*.

Tesi, quest'ultima, condivisa anche dall'on. Nilde Iotti (Pci), secondo cui alle donne che dimostrano di possedere le necessarie capacità, non deve essere precluso l'accesso agli alti gradi della magistratura. Dello stesso avviso anche l'on. Angela Gotelli (Dc) sostenitrice del criterio meritocratico, che consentiva di non porsi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 Cost., a proposito del principio di uguaglianza.

Mostrò, invece, il proprio disaccordo l'on. Giuseppe Pisanelli (Dc) che giustificò la non ammissibilità delle donne alla magistratura, in quanto prive della necessaria resistenza fisica, requisito peraltro richiesto anche per la carriera militare.

A questo punto, intervenuto il Presidente Ruini, la proposta dell'on. Targetti fu messa ai

voti, ma non fu approvata dalla Commissione.

Il testo così approvato stabiliva:

“I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Il Consiglio superiore della Magistratura può, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli, e può designare a Consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università, ed avvocati dopo quindici anni di esercizio”.

La discussione alla Costituente proseguì nelle sedute del: 18 marzo 1947, 8 maggio 1947, 7 novembre 1947, 8 novembre 1947 fino a giungere alla seduta pomeridiana dell'11 novembre 1947, durante la quale l'Assemblea Costituente trattò i seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali» sotto la Presidenza del Vicepresidente Ferdinando Targetti (Psi).

A non essere favorevole in questa circostanza fu l'on. Antonio Romano (Dc) che dichiarò espressamente che:

“la donna deve rimanere la regina della casa, più si allontana dalla famiglia più questa si sgretola. Con tutto il rispetto per la capacità intellettuale della donna, ho l'impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio e alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche. Questa è la mia opinione, le donne devono stare a casa”.

Era la volta dell'on. Nicola Salerno (Psiup) che, al contrario si mostrò favorevole e, nell'occasione, pronunciò le seguenti parole:

“quanti contrasti fra i principi e la loro applicazione! Si dice: la donna non può essere giudice, perché non ha l'intelligenza dell'uomo, non ha la sensibilità dell'uomo, non ha la commozione dell'uomo. Ho sentito parlare di gradi e qualità, di commozioni, della commozione superficiale delle donne e della commozione

profonda degli uomini. Ma io, rivedendo quello che si è detto nel passato, ho dovuto constatare che questi sono proprio gli stessi argomenti che si usavano cinquant'anni addietro, quando non si volevano fare entrare le donne nelle scuole, quando non si voleva che le donne entrassero nei pubblici uffici, quando non si voleva che le donne entrassero nella vita pubblica. Gli stessi argomenti di allora ritornano, perché la verità è questa: che con tutta la celebrazione della giornata della donna fatta mesi or sono proprio in questa Aula (la ricordiamo tutti), e malgrado le varie apologie di occasione: la donna questo, la donna quest'altro, quando si può sbarrare il passo alle donne, lo si fa volentieri, perché noi abbiamo ancora molti pregiudizi. La donna non ha commozione, la donna non è capace... sono argomenti già superati. La donna è entrata nella scuola, ha insegnato, è medico, è tecnico, e non può non essere anche giudice, sia pure tenendo conto della sua particolare natura, per cui è soprattutto madre, e quindi capace di sentire l'anima del fanciullo”.

Seguì l'intervento dell'on. Giuseppe Maria Bettiol (Dc) secondo cui:

“le donne devono tacere, ripetendo le parole di S. Paolo: «tacciano le donne in chiesa». Ma tuttavia le donne hanno parlato in tutti i campi, e parlano anche dai posti più alti della vita politica non italiana, ma internazionale. Quanti Stati sono stati retti (Commenti) e lo sono tuttora con molta saggezza dalle donne!

E allora chiudiamo questo argomento, dicendo che la donna, che è la prima a parlare all'essere che nasce, può anche parlare in quella più ampia famiglia umana che è la società.

Ed io concludo dicendo che le donne hanno questo diritto, non fosse altro perché esse fanno parte integrante di questa nostra umanità ed hanno diritto di pronunciarsi in questa, che è materia giuridica, ma che è anche materia sociale, onde la giustizia più sarà vicina agli uomini, più sarà conforme alle esigenze della vita: giustizia degli uomini, fatta per gli uomini!”.

Intanto i lavori dell'Assemblea Costituente continuarono regolarmente ed il 26 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, furono esaminati gli emendamenti relativi agli articoli

del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: <<La Magistratura>>. Nell'occasione, il Presidente era l'on. Umberto Terracini (Pci), che propose il seguente ordine del giorno: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Si passò quindi all'esame dell'articolo 98 di cui ne diede lettura l'on. Teresa Mattei (Pci):

“I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli; e può designare all'ufficio di Consigliere di cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo quindici anni d'esercizio”.

Fece seguito alla lettura dell'on. Teresa Mattei, la proposta di Maria Federici del seguente emendamento: *“Al primo comma, sopprimere le parole: Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario”*, mentre, in assenza dell'on. Teresa Mattei, l'emendamento proposto da Teresa Mattei e Maria Maddalena Rossi viene svolto dall'on. Maria Maddalena Rossi (Pci) secondo cui:

“Le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura”. Sull'emendamento fu svolta una votazione a scrutinio segreto: presenti e votanti (273), maggioranza (137), voti favorevoli (120), voti contrari (153), e quindi non fu approvato dall'Assemblea.

Venne approvato dall'Assemblea Costituente il seguente articolo:

*“Le nomine dei magistrati hanno luogo in base a concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli.*

Su designazione del Consiglio superiore, possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione per meriti insigni docenti ordinari di diritto nelle Università e avvocati, dopo quindici anni di esercizio, iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori”.

Sempre il 26 novembre 1947, durante la seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente proseguì l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: “La Magistratura” e approvò il seguente ordine del giorno:

“L'Assemblea Costituente, considerato che l'articolo 48 garantisce a tutti i cittadini di ambo i sessi il diritto di accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici, in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, afferma che per quanto riguarda l'accesso della donna alla Magistratura l'articolo 48 contiene le garanzie necessarie per la tutela di questo diritto”.

Seguì il Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

*“Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura, possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”.*

Fino a giungere all'attuale e definitivo testo dell'art. 106 Cost. (ex art. 98 Cost.) secondo cui:

“Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”
(www.nascitacostituzione.it).

Dalla discussione dei Costituenti riguardo all'opportunità di accesso alle donne in magistratura dovettero trascorrere ancora vari anni prima dell'entrata in vigore della Legge n. 66/1963 “*Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni*”.

Appendice 2

I lavori preparatori della Legge n. 66/1963.

L'iter legislativo che portò all'approvazione della Legge n. 66/1963 ebbe inizio il 5 agosto 1960, allorché venne presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge relativa alla condizione giuridica della donna, d'iniziativa dei deputati democristiani Maria Giulia Cocco, Samuele Andreucci, Alcide Berloff, Fortunato Bianchi, Margherita Bontade, Uberto Breganze, Elisabetta Conci, Maria Pia Dal Canton, Erisia Gennai Tonietti, Angela Gotelli, Emanuele Guerrieri, Renzo Helfer, Maria Jervolino, Edoardo Martino, Giovanni Battista Migliori, Emanuela Savio, Carlo Scarascia, Vittoria Titomanlio, Mario Valliante. La proposta di legge del 5 agosto 1960 - Abrogazione della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla condizione giuridica della donna - era composta da due soli articoli: l'art. 1 secondo cui "La donna può accedere a tutti gli impieghi dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera. L'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari"; e l'art. 2 che stabiliva: "La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati".

Presentata la proposta di legge che, come non faceva alcun riferimento specifico alla magistratura, ma neppure la escludeva in modo esplicito, si aprì un ampio dibattito tra i parlamentari riguardo all'interpretazione dei due commi dell'art. 1. Il magistrato rientrava nella categoria impiegatizia statale? Era, quindi, un impiegato pubblico? Se sì, non c'era alcuna necessità di aggiungere altro, se, invece, non appariva sufficientemente chiaro, sarebbe stato meglio modificare il testo.

Intanto, già nella presentazione della proposta di legge, rivolgendosi agli "Onorevoli colleghi", i proponenti evidenziavano che, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione italiana già da 12 anni, e la presenza di norme precettive di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la capacità giuridica della donna continuava ad essere disciplinata dalla legge 17 luglio 1919, n. 1176, e dal relativo regolamento emanato con regio decreto n. 39/1920. Veniva, quindi, sancita e garantita l'eguaglianza tra i due generi dalla Carta costituzionale,

anche se - ciò che il legislatore costituzionale riconosceva come un diritto - nella sua concretezza, trovava il suo compimento solo sul piano formale e non anche su quello sostanziale. Difatti, continuava a prevalere l'importante limitazione contenuta nella legge n. 1176/1919 che all'art. 7 disponeva: “le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e potestà legislative” escludendo in tal modo le donne sia dall'intraprendere la carriera nella magistratura che dal ricoprire cariche “*nel legislativo e nell'esecutivo*”. Si faceva poi notare che, nell'ambito del potere giudiziario, la legge 27 dicembre 1956, n. 1441 che stabiliva l'obbligatorietà della presenza femminile quale componente privato dei tribunali e Sezione d'appello per i minorenni, e nelle Corti d'assise di 1° grado e d'appello, costituiscono validi precedenti a conferma della piena capacità della donna in ordine all'attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione; ciononostante la donna italiana ha dovuto comunque sostenere e superare una forte resistenza maschile per l'accesso ai pubblici impieghi, velata da una consolidata eccessiva apparente riverenza. Con l'abrogazione della legge n. 1176/1919, il legislatore non voleva in alcun modo porre affermazioni pregiudiziali, né rivendicare alcunché, così come le iniziative intraprese dalle donne per accedere a tutte le cariche non erano affatto determinate da una volontà di predominio sull'uomo. Dai lavori preparatori della Costituente, è palese il principio della non esclusività, fino ad allora, ad appannaggio del solo genere maschile, riguardo alla partecipazione ai pubblici concorsi; ne consegue che il sesso è solo un *requisito discriminatorio* e nulla di più. Quindi, in nome dell'affermata *dignità sociale* le donne, quali cittadine italiane, come stabilito dall'art. 3 Cost. sono *eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso* e pertanto possono accedere a tutte le categorie, ruoli e carriere dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, in tutti i gradi dello svolgimento di esse, senza limitazioni, *ferma restando l'opportunità che nell'attribuzione degli Uffici venga tenuto conto delle particolari sue attitudini, per un migliore rendimento*. Sempre in fase di proposta, si leggeva inoltre: “*Del resto siamo intimamente convinti che la donna italiana, accedendo alle carriere “in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge” (art. 51 Cost.) saprà dimostrare ancora una volta il suo equilibrio, la sua preparazione, la sua serenità e consapevolezza di giudizio; saprà dare l'apporto della sua*

personalità. Per questo, onorevoli colleghi, confidiamo nella vostra sollecita approvazione”.

Dalla proposta di legge del 5 agosto 1960, passarono oltre due anni, prima di giungere alla data del 28 novembre 1962, giorno in cui si riunì la Prima Commissione – Affari costituzionali – Organizzazione dello Stato – Regioni – Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego – inizio lavori ore 9:40, nel corso della quale l’On. Presidente Roberto Lucifredi (Dc), presa la parola, rese nota, previa opportuna comunicazione, la richiesta di partecipazione alla seduta, senza voto deliberativo, dell’On. Maria Giulia Cocco (Dc), quale proponente del progetto di legge all’ordine del giorno: “Discussione della proposta di legge d’iniziativa dei deputati Cocco Maria ed altri – Abrogazione della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla condizione giuridica della donna (2441)”, rammentando agli onorevoli colleghi che la proposta di legge appena citata era stata deferita in sede referente alla Prima Commissione e che, dopo averla esaminata in quella sede, fu chiesto il passaggio in sede legislativa, ed ivi accolta dal Presidente della Camera dei Deputati. Era in corso la III Legislatura ed era in carica il IV Governo Fanfani, detto del “centro-sinistra programmatico” (una coalizione fra Dc, Psdi e Pri con l’appoggio esterno del Psi).

Si trattava di un progetto di legge di ampia portata in quanto l’estensione del divieto alle donne investiva tre attività: gli impieghi pubblici, le cariche pubbliche e le libere professioni e richiedeva, pertanto, un costruttivo dibattito alimentato da proposte dirette al superamento delle limitazioni vigenti.

A tal fine, si rammenta che la seduta del 28 novembre 1962 fu animata da diversi interventi in cui si alternarono a più riprese il Presidente, il rappresentante del Governo, on. Giuseppe Medici (Dc), Ministro per la riforma della Pubblica Amministrazione, l’on. Alfonso Tesauro (Dc), Relatore, e gli onorevoli Otello Nannuzzi (Pci), Alberto Jacometti (Psi), Flaminio Piccoli (Dc), Maria Giulia Cocco (Dc), Renzo Laconi (Pci), Lucio Maria Luzzatto (Psi) e l’on. Giovanni Giraudo (Dc), quale Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.

L’on. Tesauro, nella veste di Relatore, sottolineò come, assodato il parere favorevole riguardo all’ammissione delle donne in magistratura, restava da risolvere il problema se accettare integralmente il testo della proposta di legge oppure apportarvi qualche modifica

di forma più che di sostanza.

A tale riguardo, il Relatore evidenziava che la sola dizione “*gli impieghi*” avrebbe creato una *limitazione assurda*, nel senso che la donna, ad esempio, avrebbe potuto fare solo il magistrato di carriera ma non anche il magistrato onorario, dal momento che quest'ultimo non è un impiego. Di conseguenza, sarebbe rimasta valida l'eccezione della legge n. 1176/1919 che parlava, appunto, di limitazione in questo senso.

Inoltre, il Relatore sostenne che la migliore dizione da utilizzare per il progetto di legge in esame fosse: “*impieghi pubblici*”, perché in questo modo sarebbe stato garantito alle donne il *diritto di accesso a tutti gli impieghi pubblici, a tutte le cariche pubbliche e a tutte le libere professioni*.

Dopo aver ascoltato il Relatore, prese la parola il Presidente Roberto Lucifredi, che chiese al rappresentante del Governo, on. Giuseppe Medici, se desiderava rispondere alla richiesta del Relatore, altrimenti si sarebbe passati alla discussione generale. Con prontezza, Medici rispose che il Governo, prima di pronunciarsi, preferiva ascoltare l'opinione della Commissione. A questo punto, il Presidente dichiarò aperta la discussione generale, passando la parola all'on. Nannuzzi che, a nome del Pci, chiese di formulare il testo di legge in modo tale da non lasciare dubbi sul diritto delle donne ad accedere alla Magistratura senza limitazioni e che pertanto si rendeva necessaria la precisazione “Magistratura”, al fine di non correre il rischio di non risolvere, nonostante la proposta di legge, la spinosa questione.

Al contrario, il socialista Jacometti, benché d'accordo con le finalità della proposta di legge, riteneva che il diritto ad accedere alla Magistratura fosse già compreso nella dizione del primo comma dell'art. 1 e che pertanto non fosse necessario indicare esplicitamente il termine magistratura. Inoltre, a giudizio di Jacometti, la formulazione dell'articolo era tale da far ritenere che le aziende autonome fossero escluse, perché non comprese nella formula “Stato, enti pubblici e parastatali”, riservandosi, pertanto, di presentare un emendamento aggiuntivo per precisare la non preclusione dei cittadini di sesso femminile di poter accedere agli impieghi delle aziende autonome.

Dal canto suo, Flaminio Piccoli (Dc), era dell'avviso che la legge in esame meritasse approvazione, pur ritenendo, a differenza del Relatore, che la sua portata fosse tale da comprendere già il diritto delle donne ad accedere alla Magistratura.

All'intervento di Flaminio Piccoli fece seguito quello di Maria Giulia Cocco che, constatato il cumulo notevole di affari giudiziari, peraltro fermo, a causa dell'esiguo numero di magistrati, rilevava nella circostanza che l'accesso della donna alla Magistratura, oltre che contribuire a ridurre la considerevole massa di contenzioso, avrebbe potuto consentire una maggiore possibilità di confronto e di selezione, arrivando a migliorare anche la qualità dei concorrenti.

Intanto, il Presidente, ripresa la parola, evidenziava che i colleghi Nannuzzi e Jacometti, al fine di eliminare ogni dubbio, si erano fatti promotori di un emendamento aggiuntivo con riferimento esplicito all'ammissione della donna tanto nella Magistratura quanto nelle aziende pubbliche. Tuttavia, anche il Presidente, seppur favorevole alla proposta di legge in esame, così come era stata presentata, si mostrava d'accordo con il Relatore Tesauro, riguardo al miglioramento della formulazione della proposta di legge, non rilevando alcun dubbio sul fatto che il *magistrato fosse impiegato dello Stato*, proprio in virtù del rapporto di pubblico impiego che a questo lo legava.

Di conseguenza, una limitazione all'accesso nella Magistratura non sarebbe in alcun modo giustificata e soprattutto non sarebbe, sempre secondo quanto affermato dal Presidente, in alcun modo compatibile con la Costituzione, la quale non permette l'esclusione della donna sulla base di inidoneità mentale, come sarebbe nel caso che si dovesse stabilire l'esclusione delle donne dalla Magistratura.

Vi fu, quindi, un ulteriore intervento del Relatore Alfonso Tesauro, che ribadì la dizione *“impieghi pubblici”*, come la migliore fra tutte quelle proposte.

La discussione proseguì senza sosta, focalizzando l'attenzione sulla formulazione del titolo della proposta di legge.

Sul punto, Giuseppe Medici, quale rappresentante del Governo, chiese di sostituire *“Abrogazione della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla condizione giuridica della donna”* con *“Ammissione della donna ai pubblici uffici”*, mentre per l'on. Renzo Laconi la questione era indifferente purché fosse abrogato l'articolo 2.

La discussione continuò, passando in rassegna la questione sull'ammissione delle donne agli impieghi nelle Forze armate e alle carriere del personale civile del Ministero della difesa che, tuttavia, si tralascia, in quanto esula dalla presente trattazione.

Al termine di quest'ultima, il Presidente dichiarò chiusa la discussione generale, passando

all'esame degli articoli e dando lettura dell'articolo 1 per la sua approvazione.

“La donna può accedere a tutti gli impieghi dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera.

L'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali è regolata da leggi particolari”.

Terminata la lettura dell'articolo 1, l'on. Nannuzzi propose di inserire *“La donna è impiegata nella Magistratura”*, dizione considerata, tuttavia, non appropriata dal Ministro Giuseppe Medici, il quale ribatté prontamente, sostenendo la non eleganza della terminologia proposta.

Prese, quindi, la parola il Presidente Lucifredi, che propose una possibile soluzione per dirimere la questione, con l'inserimento delle parole: *“La donna può accedere a tutte le cariche pubbliche, a tutte le professioni e a tutti gli impieghi pubblici, ecc...”*.

Fu la volta del Relatore Tesauro, che rispose affermando che gli impieghi pubblici comprendono già quelli dello *Stato, delle province e dei comuni*. Il Presidente, manifestata la sua perplessità al riguardo, peraltro basata su quindici anni di esperienza legislativa, era dell'avviso che sul punto sarebbero sorti possibili dubbi, posizione che non convinceva il Relatore secondo cui i possibili dubbi potevano sorgere solo in presenza di un'elencazione. Pertanto, nel momento in cui si parla di impieghi pubblici, i dubbi non hanno più ragione di esistere, in quanto si prospetta la situazione di tutti.

Da qui, l'intervento di Maria Giulia Cocco, che propose la dizione: *“La donna può accedere a tutti gli uffici, cariche e professioni, impieghi dello Stato, degli enti pubblici e parastatali, delle aziende autonome e alla Magistratura”*, a cui fece seguito quello del Presidente: *“La donna può accedere a tutte le cariche e a tutte le professioni e a tutti gli impieghi dello Stato, degli enti pubblici e degli enti autonomi”* mentre Tesauro, a sua volta, suggeriva: *“Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni”*.

La discussione sul titolo si interruppe nel momento in cui il Presidente fece notare la necessità di chiarire prima il contenuto degli articoli, premessa necessaria per la successiva votazione del titolo.

Da questo momento, l'attenzione venne posta sull'approvazione del contenuto dell'articolo 1 per divisione delle parti. Il Presidente provvide, quindi, dando innanzitutto lettura del testo originario:

“La donna può accedere a tutti gli impieghi dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, nei vari ruoli, carriere e categorie; senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera”, cui seguirono una serie di opinioni divergenti.

Secondo il testo dei proponenti, si sarebbe dovuto aggiungere: “*a tutti gli impieghi dello Stato, degli enti pubblici e parastatali...*”. Ma, intanto, il Presidente decise di porre in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Tesauro al primo comma dell'art. 1: “*Sostituire alle parole: a tutti gli impieghi dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, le seguenti: ed impieghi pubblici*” che fu approvato senz'altra specificazione, assorbendo al contempo anche l'altro emendamento degli onorevoli Jacometti e Nannuzzi, ritenendosi peraltro che, sia gli Enti pubblici sia gli Enti cosiddetti parastatali e sia le Aziende autonome, s'intendono, nella volontà della Commissione, compresi nella formulazione generica di “*impieghi pubblici*”.

A questo punto il Presidente richiamò l'attenzione sull'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nannuzzi: “*...nonché nei vari gradi della Magistratura...*” sul quale evidenziò il suo disaccordo il relatore Tesauro, in quanto era già stata approvata la formula “*impieghi pubblici*”. Intanto, a dare manforte al collega di partito Nannuzzi, vi fu l'intervento dell'onorevole Laconi, secondo cui era necessario esplicitare che la donna potesse accedere agli altri due poteri.

Il Presidente propose quindi di aggiungere eventualmente l'espressione: “*nonché ai vari gradi della Magistratura*”, cui seguì quella di Laconi: “*...compresi i vari gradi della Magistratura...*”. A questo punto, con il consenso favorevole di Nannuzzi, l'emendamento, a parere del Presidente sarebbe diventato Nannuzzi-Laconi dal seguente tenore: “*...compresi i vari gradi della Magistratura...*” che, tuttavia, trovò ancora una volta il disaccordo del Relatore Tesauro, secondo cui non aveva più alcun senso parlare di gradi. Fu questo il momento in cui il Presidente Lucifredi, suggerita la dizione: “*...compresa la Magistratura...*” e non rilevando più alcun'altra obiezione, dopo aver posto in votazione l'espressione “*...compresa la Magistratura...*” la dichiarò approvata.

Fece seguito un nuovo intervento del Relatore che propose di inserire una formula che

desse esecuzione allo specifico dettato della Carta costituzionale e che rinviasse alla legge la determinazione dei requisiti, di cui non si poteva non tenere conto, motivo per cui Tesauro propose di inserire alla fine del comma, l'espressione: *“salvi i requisiti previsti dalla legge!”*.

Intanto prese la parola Maria Giulia Cocco, che propose di inserire anche la seguente espressione: *“senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera!”*, in quanto *c'è in atto la tendenza a limitare l'accesso, per determinate carriere, proprio sul fatto dei requisiti essenziali*.

L'espressione dell'on. Cocco trovò il pieno accordo del Relatore Tesauro con l'unica eccezione di valutare l'opportunità di aggiungere l'espressione: *“salvi i requisiti stabiliti dalla legge”* alla fine del comma, dopo le parole: *“nei vari ruoli e carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera”*. Si rileva inoltre che sul punto fu pienamente concorde anche il Ministro Medici.

Infine, dopo aver ripreso ancora una volta la parola il Presidente Lucifredi, dopo aver posto alla votazione per divisione la restante parte del testo e le parole: *“nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera”*, seguì la votazione e l'approvazione del testo nel suo complesso.

Venne, quindi, data lettura dell'art. 1 che recava la seguente formulazione:

“La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni, e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari”.

Approvato l'articolo 1, si passò alla votazione del contenuto dell'articolo 2, relativo all'abrogazione della Legge 17 luglio 1919, n. 1176 e di ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. L'attenzione fu nuovamente posta sulla formulazione del titolo ed il Governo, dal canto suo, propose un emendamento, volto a modificare il titolo della proposta di legge, da *“Abrogazione della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla condizione giuridica della donna”*, in *“Ammissione della donna ai pubblici uffici”*.

La proponente Maria Giulia Cocco, approvò, ritenendo che *il titolo originario non avesse ormai ragione di essere*. Il Relatore chiese a sua volta di aggiungere *“ed alle professioni!”*. La proposta del Relatore trovò l'accordo del Presidente, che propose alla Commissione la formulazione del nuovo titolo della Legge che, secondo la proposta del Governo, perfezionata dal Relatore, divenne la seguente: *“Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni”*. Titolo che fu posto in votazione ed approvato.

La proposta di legge fu poi votata a scrutinio segreto e il risultato fu comunicato dal Presidente che, dopo aver provveduto alla lettura dell'oggetto della seduta e aver enumerato presenti e votanti (25), maggioranza (13), voti favorevoli (25), voti contrari (0), concluse con *“la Commissione approva”*. Quindi, dopo aver letto i nomi di tutti coloro che presero parte alla votazione: Cesare Baroni (Dc), Mario Berry (Dc), Aldo Bozzi (Pli), Brunetto Bucciarelli Ducci (Dc), Massimo Caprara (Pci), Antonio Carcaterra (Dc), Arnaldo Collesselli (Dc), Achille Corona (Psi), Francesco Cossiga (Dc), Edoardo D'Onofrio (Pci), Salvatore Foderaro (Dc), Fausto Gullo (Pci), Alberto Jacometti (Psi), Renzo Laconi (Pci), Girolamo Li Causi (Pci), Roberto Lucifredi (Dc), Lucio Maria Luzzatto (Psi), Otello Nannuzzi (Pci), Flaminio Piccoli (Dc), Raffaele Resta (Dc), Ercole Rocchetti (Dc), Enzo Santarelli (Pci), Alfonso Tesauro (Dc), Renato Tozzi Condivi (Dc) e Umberto Zurlini (Psi), dichiarò terminata la seduta alle ore 10,50. Nell'occasione, il Direttore dell'Ufficio commissioni parlamentari era il Dott. Francesco Cosentino.

La proposta di legge *“Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni”* fu, quindi, approvata dalla Prima Commissione – Affari costituzionali – Organizzazione dello Stato – Regioni – Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego – della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1962 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 7 dicembre 1962, successivamente, dall'Assemblea deferita alla Commissione (affari della presidenza del consiglio e dell'interno) il 24 gennaio 1963, qui discussa e approvata il 30 gennaio 1963, senza apportare emendamenti, ed infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.48, il 19 febbraio 1963 (www.legislature.camera.it).

Riferimenti bibliografici

Addabbo, T. (2018). “Disuguaglianze di genere nel lavoro e nelle retribuzioni in Italia”, in Maurizio Franzini e Michele Raitano (a cura di), *Il mercato rende diseguali? La disuguaglianza dei redditi in Italia*, Bologna: Il Mulino, pp.173-192.

Berutti, M. (1960). “La donna italiana e la Magistratura”. *Democrazia e diritto*, 3, pp. 39-45.

Cereti, C. (1958). “Accesso all’ufficio di giudice popolare e composizione del Collegio”, *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 1241-1249.

Civinini, M.G., Tricomi, I. (2006). “Le pari opportunità in Magistratura”. *Lavoro e diritto*, 4, pp. 539-560.

Di Federico, G. e Negrini A. (1989). “Le donne nella Magistratura italiana”. *Polis*, pp. 1-45.

EIGE (2017) *Economic Benefits of Gender Equality in the European Union*, Publications Office of the European Union.

Eurostat (2019) *Gender employment gap*, Eurostat News 7/03/2019.

Istat (1968) *Sommario di statistiche storiche dell’Italia. 1861-1965*, Roma, Istat.

Istat (2011) 1861-2011. *150° anniversario Unità d’Italia. L’Italia in cifre*, Roma, Istat.

Kotnik, D. (1965). “Le donne al guinzaglio. Ma ora si stanno muovendo per la parità dei diritti - Chi le ferma più?”. *Panorama*, n.16, p. 88.

Label, R., Lewis, P. S. C. (1995). *Lawyers in Society: an overview*. Berkeley, University of California Press.

Latini, C. (2014). “Quaeta non movere”. L’ingresso delle donne in Magistratura e l’art. 51 della Costituzione. *Giornale di storia costituzionale*, 27, pp. 143-162.

Luccioli, G. (2016). “*Diario di una giudice*”, *I miei cinquant’anni in Magistratura*. Udine, Forum.

Lussana, F. (2012). *Il movimento femminista in Italia: esperienze, storie e memorie*. Roma, Carocci.

Mancini, G. (2018). Women's Labor Force Participation in Italy, 1861-2011. *Rivista di storia economica*, 1, pp. 3-67.

Meniconi, A. (2012). *Storia della Magistratura italiana*. Bologna, il Mulino.

Miele, G. (1952). "L'esclusione dai pubblici concorsi e l'art. 51 della Costituzione". *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2, pp. 831-848.

Paciotti, E. (1989). "La donna nelle istituzioni e in Magistratura". *Questione giustizia*, 1, pp. 242-249.

Ranelletti, E. (1957). *La <Donna-Giudice> ovvero la <Grazia> contro la <Giustizia>*. Milano, Giuffrè.

Saraceno, P. (1979). *Alta Magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione: linee di una analisi socio-politica del personale dell'alta Magistratura italiana dall'unità al fascismo*. Roma, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri.

Tacchi, F. (2009). *Eva Togata*. Torino, Utet.

Vicarelli, G. (2007). *Donne e professioni nell'Italia del Novecento*. Bologna, il Mulino.

Riferimenti sitografici

Donne in Magistratura 1963-2013, 50 anni dopo in www.radioradicale.it.

Donne e Magistratura in Europa in timeforequality.org.

<https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>

Relazione di sintesi di Antonietta Carestia nel Convegno “Per la giustizia, tra parità e differenza”, 1991 in www.radioradicale.it

www.difederico-giustizia.it

www.legislature.camera.it

Calzaretti, F. Appendici del Titolo IV della Parte seconda-Argomenti o articoli non entrati nella Costituzione – Ammissione delle donne nella Magistratura in www.nascitacostituzione.it